Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 agosto 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Marche

Regione Sicilia

Regione Puglia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 230 DEL 23 AGOSTO 1983:

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di venticinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dei Corpi: automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione.

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di centoquarantacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

(Da 4718 a 4720)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **390.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1099, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 18 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in sociologia è inserito l'insegnamento di « sociologia economica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **391.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 61 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è inserito il seguente insegnamento:

letteratura tedesca moderna e contemporanea.

Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono inseriti i seguenti insegnamenti:

iconografia e iconologia;

storia della miniatura e delle arti minori;

storia del disegno, dell'incisione e della grafica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 139

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 luglio 1983.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. Lavoro e sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 30 novembre 1982 della S.p.a. Lavoro e sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Considerato che le condizioni di polizza all'approvazione individuano valori di riduzione e di riscatto mediamente più favorevoli all'assicurato e che la predetta società ha comunicato che esse verranno applicate anche ai contratti già emessi;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe, approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748, presentate dalla S.p.a. Lavoro e sicurtà, con sede in Milano:

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, a media indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, a media indicizzazione.

Art. 2.

Le predette nuove condizioni particolari di polizza verranno applicate anche ai contratti già emessi nei casi in cui i valori emergenti risulteranno più favorevoli all'assicurato.

Roma, addì 16 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4918)

DECRETO 16 luglio 1983.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla Gan Vie - Rappresentanza generale per l'Italia, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 18 ottobre 1982 della Gan Vie - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Considerato che le condizioni di polizza all'approvazione individuano valori di riduzione e di riscatto mediamente più favorevoli all'assicurato e che la predetta rappresentanza ha comunicato che esse verranno applicate ai contratti già emessi;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe, approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748, presentate dalla Gan Vie - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma:

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, a media indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, a media indicizzazione.

Art. 2.

Le predette nuove condizioni particolari di polizza verranno applicate anche ai contratti già emessi nei casi in cui i valori emergenti risulteranno più favorevoli all'assicurato.

Roma, addì 16 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4919)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 14 aprile 1983.

Sostituzione dell'art. 3 del decreto ministeriale 6 ottobre 1982 portante norme per l'applicazione della legge 10 giugno 1982, n. 361, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 361, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto in particolare l'art. 3 della citata legge;

Visto il proprio decreto datato 6 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1982, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 10 dicembre 1982;

Ravvisata la necessità di rendere la norma applicativa contenuta nell'art. 3 del decreto ministeriale citato, più rispondente al disposto del quinto comma dell'art. 3 della legge n. 361;

Decreta:

L'art. 3 del decreto ministeriale datato 6 ottobre 1982, citato in preambolo, è sostituito dal seguente:

« *Concessione del contributo e corresponsione dello stesso su fidejussione. — Ai fini della concessione del* contributo di cui al quinto comma dell'art. 3 della legge, le imprese interessate devono far pervenire al Ministero della marina mercantile, in aggiunta alla documentazione di cui al precedente articolo, il certificato rilasciato dal R.I.Na. attestante la data d'inizio dei lavori.

Ai fini della corresponsione della rata semestrale del contributo ai sensi del quinto comma dell'art. 3 della legge, le imprese devono presentare una fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo a copertura della rata stessa, maggiorata degli interessi da calcolarsi secondo le modalità previste dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1983

Il Ministro: DI GIESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1983
Registro n. 5 *Marina mercantile, foglio n.* 46

(4881)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 27 giugno 1983, n. **392.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giuseppe lavoratore », in Isernia.

N. 392. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Isernia 1° ottobre 1979, integrato con due dichiarazioni rispettivamente in data 18 novembre 1981 e 9 febbraio 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Giuseppe lavoratore », in contrada S. Lazzaro del comune di Isernia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1983
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 372

DECRETO 27 giugno 1983, n. **393.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di « S. Martino vescovo », in Riposto, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 393. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di « S. Martino vescovo », in frazione Carruba del comune di Riposto (Catania). La chiesa anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sac. Alfio Scuto, con atto pubblico 22 settembre 1981, n. 2506 di repertorio, a rogito dott. Giovanni De Rubertis, notaio in Acireale, consistente in un terreno di mq 385, sito nel comune di Giarre, descritto nella perizia giurata 16 ottobre 1981 dell'ing. Leonardo Emanuele e valutato in L. 3.850.000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1983
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 373

DECRETO 27 giugno 1983, n. **394.**

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare un lascito.

N. 394. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, viene autorizzata ad accettare il lascito, consistente in beni mobili del valore di circa L. 4.000.000, disposto in favore della sezione provinciale di Milano dalla signora Agata Consoli ved. Torrese con testamento olografo 22 giugno 1975, pubblicato in data 1° luglio 1975, n. 90953 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Donato, notaio in Imperia, registrato ad Imperia, in data 9 luglio 1975 al n. 1968.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1983
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 268

DECRETO 15 luglio 1983, n. **395.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad acquistare due immobili.

N. 395. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad acquistare dal sig. Angelo Combini, al prezzo di L. 105.000.000, l'appartamento di 3,5 vani posto al primo piano del fabbricato sito in Milano, via Marsala n. 9, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 176236, foglio 311, mappale 296 sub. 15, e dai signori Carlo Combini ed Erbetta Gemma Maria detta Gemma ved. Combini, al prezzo di lire 120.000.000, l'appartamento di 3,5 vani posto al primo piano del fabbricato sito in Milano, via Marsala n. 9, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 176236, foglio 311, mappale 296 sub. 14.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 30 *Difesa, foglio n.* 183

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 18 luglio 1983: Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento del Ministero degli affari esteri. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 206 del 28 luglio 1983).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 2, sono apportate le seguenti rettifiche:

dove è scritto « *Vitale* », leggasi: « *Vitali* »;

dopo il volontario diplomatico Sebastiano Cardi e prima dell'ispettore amministrativo Nicoletta Panagini Scapigliati, si intende inserito il seguente nominativo: *primo dirigente Antonio D'Apice.*

(4965)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Somma, con sede e stabilimenti in Somma Lombardo e Somma Lombardo, località Molino Risella e Mornago, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cattaneo Martinetta, in amministrazione controllata dal 2 novembre 1981, con sede in Milano e stabilimenti in Rovellasca (Como) e Carnago (Varese), è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astra contatori, con sede e stabilimento in Gavirate (Varese), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglieria bustese, con sede e stabilimento in Busto Arsizio, stabilimenti in Vanzaghello (Milano) e Lonigo (Milano), è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. V. Fachini, con sede e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. V. Fachini, con sede e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata all'8 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonomi industrie tessili, sede di Milano e stabilimento di Furato di Inveruno (Milano), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio F.lli Carabelli, con sede e stabilimento in Solbiate Arno (Varese), è prolungata al 1° agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fadis, con sede in Solbiate Arno (Varese), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ambrogio Ferrazzi & C., con sede e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura di Besnate, con sede e stabilimento in Besnate (Varese), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scialleria Zocchi Guido e Figlio di Giampaolo e Piero Zocchi, stabilimento di Gallarate (Varese), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura e pettinatura Santa Agata S.r.l., in Biella (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le

agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tabu, con sede e stabilimento in Cantù (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iberna, con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimenti in Buccinasco (Milano), Casteggio (Pavia) e Torrazza Coste (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 15 dicembre 1982 al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iberna, con sede in Buccinasco e stabilimenti in Buccinasco (Milano), Casteggio (Pavia) e Torrazza Coste (Pavia), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kelly Italia, sede in Monza e stabilimento in Cernusco sul Naviglio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imes, con sede e stabilimento in Sumirago (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile 1982 al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.S. istrumenti di misura, con sede e stabilimento in Monza, è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veca, con sede e stabilimento in Cassano d'Adda (Milano), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omega, con sede e stabilimento in Desio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4940)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 la società cooperativa Autotrasporti Turris - Società cooperativa a r.l., in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito notaio avv. Gerarda Galluccio il 22 febbraio 1975, repertorio n. 108909, registro società n. 825, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Gennaro Del Gaudio.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la società cooperativa di produzione e lavoro Hoc erat in votis - Società cooperativa a r.l., in Vicenza, costituita per rogito dott. Eugenio Lupi il 10 marzo 1978, repertorio n. 59283, registro società n. 8999, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Fanchin Giuseppe.

(4794)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 25 luglio 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Fiduciaria nazionale Sofina S.p.a.», in Torino, alla società «Fiduciaria nazionale Sofina S.r.l.», in Torino.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 25 luglio 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «I.L.P.R.E.C. - Istituto ligure piemontese revisione e consulenza S.p.a.», in Genova, alla società «I.L.P.R.E.C. - Istituto ligure piemontese revisione e consulenza S.r.l.», in Genova.

(4842)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Bologna e Milazzo

Con decreto interministeriale 21 luglio 1983, n. 155, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato della porzione di sedime dell'ex batteria contraerea di «Gaibola» sita nel comune di Bologna, riportata nel catasto del medesimo comune al foglio di mappa n. 287, mappali 241, 242, 243 e mappale 291, per una superficie complessiva di mq 2.389.

Con decreto interministeriale 26 luglio 1983, n. 159, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «ex posto di avvistamento "Monte Trinità"» sito in Milazzo (Messina) e riportato nel catasto del medesimo comune alla partita 762 del nuovo catasto terreni, foglio di mappa n. 2, particella 158, della superficie complessiva di mq 150.

(4901)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Corso dei cambi del 16 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1588,30	1588,30	—	1588,30	—	—	1588,20	1588,30	1588,30	—
Marco germanico	593,78	593,78	—	593,78	—	—	593,35	593,78	593,78	—
Franco francese	197,13	197,13	—	197,13	—	—	197,20	197,13	197,13	—
Fiorino olandese	530,56	530,56	—	530,56	—	—	530,40	530,56	530,56	—
Franco belga	29,632	29,632	—	29,632	—	—	29,628	29,632	29,632	—
Lira sterlina	2385 —	2385 —	—	2385 —	—	—	2386 —	2385 —	2385 —	—
Lira irlandese	1876 —	1876 —	—	1876 —	—	—	1874,20	1876 —	1876 —	—
Corona danese	164,67	164,67	—	164,67	—	—	164,66	164,67	164,67	—
E.C.U.	1352,60	1352,60	—	1352,60	—	—	1352,60	1352,60	1352,60	—
Dollaro canadese	1287,90	1287,90	—	1287,90	—	—	1287,70	1287,90	1287,90	—
Yen giapponese	6,502	6,502	—	6,502	—	—	6,503	6,502	6,502	—
Franco svizzero	738,33	738,33	—	738,33	—	—	738,50	738,33	738,33	—
Scellino austriaco	84,405	84,405	—	84,405	—	—	84,40	84,405	84,405	—
Corona norvegese	212,90	212,90	—	212,90	—	—	213,10	212,90	212,90	—
Corona svedese	201,92	201,92	—	201,92	—	—	202 —	201,92	201,92	—
FIM	278 —	278 —	—	278 —	—	—	278,50	278 —	278 —	—
Escudo portoghese	12,85	12,85	—	12,85	—	—	12,75	12,85	12,85	—
Peseta spagnola	10,503	10,503	—	10,503	—	—	10,505	10,503	10,503	—

Media dei titoli del 16 agosto 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	42,500
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	90,575
» 6% » » 1970-85 .	86,850
» 6% » » 1971-86 .	83,400
» 6% » » 1972-87 .	78,900
» 9% » » 1975-90 .	76,150
» 9% » » 1976-91 .	75,200
» 10% » » 1977-92 .	77,225
» 12% (Beni Esteri 1980) .	73,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	91,500
» » » 1-4-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,825
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,125
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,825
» » » » 1-10-1981/83 .	100,150
» » » » 1-11-1981/83 .	100,400
» » » » 1-12-1981/83 .	100,575
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,950
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,225
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,175
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,400
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84 .	99,875
» » » » 1- 7-1982/84	99,925
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,875
» » » » 1- 9-1982/84	99,825
» » » » 1-10-1982/84 .	99,800
» » » 1-11-1982/84 .	99,925
» » » » 1-12-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 1-1982/86	99,975
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 6-1982/86	100,025
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,950
» » » » 1- 8-1982/86	100,150
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,825
» » » » 1-10-1982/86 .	100,050
» » » » 1-11-1982/86 .	100,075
» » » » 1-12-1982/86 .	100,025
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1983 .	99,225
» » » 12% 1- 1-1984 .	98,075
» » » 12% 1- 4-1984 .	96,800
» » » 18% 1- 4-1984 .	100,625
» » » 12% 1-10-1984 .	94,425
» » » 18% 1- 1-1985 .	100,725
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	84,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102,800
» » » » 22-11-1982/89 13%	101,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 agosto 1983

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1588,25	Dollaro canadese . .	1287,80
Marco germanico .	593,565	Yen giapponese . .	6,502
Franco francese	197,165	Franco svizzero . . .	738,415
Fiorino olandese	530,48	Scellino austriaco . .	84,402
Franco belga .	29,63	Corona norvegese . .	213 —
Lira sterlina .	2385,50	Corona svedese . . .	201,96
Lira irlandese	1875,10	FIM	278,25
Corona danese .	164,665	Escudo portoghese .	12,80
E.C.U. .	1352,60	Peseta spagnola . .	10,504

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 17 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1573,20	1573,20	—	1573,20	—	—	1573,30	1573,20	1573,20	—
Marco germanico	594,73	594,73	—	594,73	—	—	594,78	594,73	594,73	—
Franco francese	197,81	197,81	—	197,81	—	—	197,77	197,81	197,81	—
Fiorino olandese	531,48	531,48	—	531,48	—	—	531,51	531,48	531,48	—
Franco belga	29,654	29,654	—	29,654	—	—	29,656	29,654	29,654	—
Lira sterlina	2373,10	2373,10	—	2373,10	—	—	2374,80	2373,10	2373,10	—
Lira irlandese	1879,50	1879,50	—	1879,50	—	—	1875,10	1879,50	1879,50	—
Corona danese	164,57	164,57	—	164,57	—	—	164,53	164,57	164,57	—
E.C.U.	1353,60	1353,60	—	1353,60	—	—	1353,66	1353,60	1353,60	—
Dollaro canadese	1276,30	1276,30	—	1276,30	—	—	1276,20	1276,30	1276,30	—
Yen giapponese	6,46	6,46	—	6,46	—	—	6,461	6,46	6,46	—
Franco svizzero	733,99	733,99	—	733,99	—	—	733,80	733,99	733,99	—
Scellino austriaco	84,487	84,487	—	84,487	—	—	84,49	84,487	84,487	—
Corona norvegese	212,28	212,28	—	212,28	—	—	212,26	212,28	212,28	—
Corona svedese	201,05	201,05	—	201,05	—	—	200,94	201,05	201,05	—
FIM	276,85	276,85	—	276,85	—	—	276,85	276,85	276,85	—
Escudo portoghese	12,86	12,86	—	12,86	—	—	12,90	12,86	12,86	—
Peseta spagnola	10,498	10,498	—	10,498	—	—	10,50	10,498	10,498	—

Media dei titoli del 17 agosto 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	90,475
» 6 % » » 1970-85	86,475
» 6 % » » 1971-86	83,125
» 6 % » » 1972-87	79,175
» 9 % » » 1975-90	76,425
» 9 % » » 1976-91	77,275
» 10 % » » 1977-92	78,150
» 12 % (Beni Esteri 1980)	73,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,825
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,325
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,550
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,075
» » » » 1- 9-1981/83	99,825
» » » » 1-10-1981/83	100 —
» » » » 1-11-1981/83	100,250
» » » » 1-12-1981/83	100,600
» » » » 1- 3-1981/84	99,950
» » » » 1- 4-1981/84	100,150
» » » » 1- 6-1981/84	100,025
» » » » 1- 1-1982/84	100,225
» » » » 1- 3-1982/84	100,025
» » » » 1- 5-1982/84	99,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84	99,925
» » » » 1- 7-1982/84	99,950
» » » » 1- 8-1982/84	99,925
» » » » 1- 9-1982/84	99,825
» » » » 1-10-1982/84	99,875
» » » » 1-11-1982/84	99,975
» » » » 1-12-1982/84	99,925
» » » » 1- 1-1982/86	99,975
» » » » 1- 3-1982/86	100,025
» » » » 1- 5-1982/86	100,075
» » » » 1- 6-1982/86	100,025
» » » » 1- 7-1982/86	99,975
» » » » 1- 8-1982/86	100,150
» » » » 1- 9-1982/86	99,775
» » » » 1-10-1982/86	100,100
» » » » 1-11-1982/86	100,150
» » » » 1-12-1982/86	100,050
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,250
» » » 12 % 1- 1-1984	98,075
» » » 12 % 1- 4-1984	96,850
» » » 18 % 1- 4-1984	100,475
» » » 12 % 1-10-1984	94,500
» » » 18 % 1- 1-1985	100,825
» » Nov. 12 % 1-10-1987	85,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	102,825
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 agosto 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1573,25
Marco germanico	594,755
Franco francese	197,79
Fiorino olandese	531,495
Franco belga	29,655
Lira sterlina	2373,95
Lira irlandese	1877,30
Corona danese	164,55
E.C.U.	1353,63
Dollaro canadese	1276,25
Yen giapponese	6,46
Franco svizzero	733,895
Scellino austriaco	84,488
Corona norvegese	212,27
Corona svedese	200,995
FIM	276,85
Escudo portoghese	12,88
Peseta spagnola	10,499

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

Corso dei cambi del 18 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1566,550	1566,550	—	1566,550	—	—	1566,450	1566,550	1566,550	—
Marco germanico .	595,900	595,900	—	595,900	—	—	596,100	595,900	595,900	—
Franco francese	198,030	198,030	—	198,030	—	—	198,030	198,030	198,030	—
Fiorino olandese .	532,350	532,350	—	532,350	—	—	532,530	532,350	532,350	—
Franco belga .	29,746	29,746	—	29,746	—	—	29,731	29,746	29,746	—
Lira sterlina	2383,850	2383,850	—	2383,850	—	—	2384,600	2383,850	2383,850	—
Lira irlandese	1879,900	1879,900	—	1879,900	—	—	1880 —	1879,900	1879,900	—
Corona danese	165,320	165,320	—	165,320	—	—	165,250	165,320	165,320	—
E.C.U. .	1356,640	1356,640	—	1356,640	—	—	1356,640	1356,640	1356,640	—
Dollaro canadese	1270,100	1270,100	—	1270,100	—	—	1270,300	1270,100	1270,100	—
Yen giapponese .	6,450	6,450	—	6,450	—	—	6,449	6,450	6,450	—
Franco svizzero .	731,980	731,980	—	731,980	—	—	731,700	731,980	731,980	—
Scellino austriaco .	84,770	84,770	—	84,770	—	—	84,760	84,770	84,770	—
Corona norvegese .	212,100	212,100	—	212,100	—	—	212,080	212,100	212,100	—
Corona svedese .	201,140	201,140	—	201,140	—	—	201,160	201,140	201,140	—
FIM .	276,850	276,850	—	276,850	—	—	276,850	276,850	276,850	—
Escudo portoghese	12,860	12,860	—	12,860	—	—	12,850	12,860	12,860	—
Peseta spagnola .	10,513	10,513	—	10,513	—	—	10,511	10,513	10,513	—

Media dei titoli del 18 agosto 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	41,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	90,475
» 6 % » » 1970-85 .	86,475
» 6 % » » 1971-86 .	83,125
» 6 % » » 1972-87 .	79,175
» 9 % » » 1975-90 . .	78,425
» 9 % » » 1976-91 . .	75,925
» 10 % » » 1977-92 .	78,150
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	73,775
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,825
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,325
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,550
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,075
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,875
» » » » 1-10-1981/83 .	100,075
» » » » 1-11-1981/83 .	100,125
» » » » 1-12-1981/83 .	100,600
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,200
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,025
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,100
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,100
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,875
» » » » 1-10-1982/84 .	99,825
» » » » 1-11-1982/84 .	99,975
» » » » 1-12-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,025
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,075
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,200
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,025
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,975
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,125
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,825
» » » » 1-10-1982/86 .	99,975
» » » » 1-11-1982/86 .	100,125
» » » » 1-12-1982/86 .	100,025
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 .	99,275
» » » 12 % 1- 1-1984 .	98,175
» » » 12 % 1- 4-1984 .	96,925
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,575
» » » 12 % 1-10-1984 .	94,675
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	85,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	102,825
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 agosto 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1566,500
Marco germanico	596 —
Franco francese	198,030
Fiorino olandese	532,440
Franco belga	29,738
Lira sterlina	2384,225
Lira irlandese	1879,950
Corona danese	165,285
E.C.U.	1356,640
Dollaro canadese	1270,200
Yen giapponese	6,449
Franco svizzero	731,840
Scellino austriaco	84,765
Corona norvegese	212,090
Corona svedese	201,150
FIM	276,850
Escudo portoghese	12,855
Peseta spagnola	10,512

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° gennaio al 30 giugno 1983

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
10993	Primi passi korrecta orthoflex	Calz. Cometa	20- 6-1983
10994	Varus korrecta orthoflex	Calz. Cometa	20- 6-1983
10995	Totus korrecta orthoflex	Calz. Cometa	20- 6-1983
10996	Totus korrecta orthoflex polacchini estivi	Calz. Cometa	20- 6-1983
10997	Varus korrecta orthoflex polacchini estivi	Calz. Cometa	20- 6-1983
10998	Primi passi korrecta orthoflex polacchini estivi	Calz. Cometa	20- 6-1983
11240	Mulier	Pibier	5- 4-1983
11363	Mouse stop	Perini	23- 5-1983
11364	Ratticida red	Perini	23- 5-1983
11407	Bentley spiraflow bos 10 disposable oxygenator	Sorin	18- 3-1983
11484	Cleagen lozione M	Pibier	5- 4-1983
11492	Cleagen gel	Pibier	5- 4-1983
11599	A.V. Fistula set with vented needle	Sorin	5- 4-1983
11606	Fistuline pivipol	Bellco	16- 5-1983
11614	Iomstil	Iom	2- 3-1983
11642	Benzolina	Guasti Mario	11- 5-1983
11656	Temiran	Henkel Ital.	18- 3-1983
11662	Libel DW	Hoechst Italia	18- 3-1983
11663	Libel AN	Hoechst Italia	18- 3-1983
11720	Helis	Lab. Farmacol. Milan.	27- 6-1983
11745	Cleagen lozione F	Pibier	5- 4-1983
11803	Hibitex udder wash	Fatro	27- 6-1983
11820	Catgut sterile	Ergon Sutramed	24- 1-1983
11829	Timo trotter	Gazzini	24- 1-1983
11830	Revulsan	Gazzini	24- 1-1983
11843	Mod. 425	Philips	5- 4-1983
11844	Mod. 423	Philips	5- 4-1983
11845	Mod. 433	Philips	5- 4-1983
11859	Golasel pastiglie	A. Sella	24- 1-1983
11869	Cannula tracheostomica cuffiata in silicone	Gruppo Lepetit	18- 3-1983
11873	Tubo endotracheale in silicone senza cuffia	Gruppo Lepetit	18- 3-1983
11930	Bentley spiraflo bos 5 pediatric infant oxygenator	Sorin	5- 4-1983
11935	Fleboset Y	Sister	16- 5-1983
11936	Meadox pezze teflon	Sorin	5- 4-1983
11965	Clorofenolo Ghimas	Ghimas	20- 6-1983
11966	Chloriklar	Bayrol	23- 5-1983
11967	Hypochlor	Bayrol	23- 5-1983
11972	Chlorkong	Bayrol	23- 5-1983
11973	Bayrochlor 56	Bayrol	23- 5-1983
11974	Bayrochlor 63	Bayrol	23- 5-1983
11975	Chlorifix	Bayrol	23- 5-1983

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
11978	Clorofenolo canforamentolo	Ghimas	20- 6-1983
11979	Eugenolo	Ghimas	20- 6-1983
11980	Clorofenolo canforato	Ghimas	20- 6-1983
11981	Miracath	Miramed	2- 3-1983
12044	Nibrox fazzoletti	Lepharma	23- 5-1983
12120	C. S. 141	Tandoi	11- 5-1983
12128	Bayleton	Bayer	27- 6-1983
12135	Catgut sterile vacuum	Ist. chim. sanitario	7- 3-1983
12170	Tubo drenaggio perforato monouso emodren e miniemodren	Gruppo Lepetit	2- 3-1983
12172	Debrisan	Importex	5- 4-1983
12178	Rubinetto deviatore plastica a tre vie	Movi	24- 1-1983
12188	Bi Larv 4G	Shell Italia	27- 6-1983
12215	Catgut Serag-Wiessner	So-Far	27- 6-1983
12216	M. 2000	Miramed	18- 3-1983
12221	A D 436	Philips	5- 4-1983
12252	Tubi orali non sterili	Iris	16- 5-1983
12253	Cateteri toracici con mandrino trocar monouso	Iris	16- 5-1983
12254	Cateteri toracici ed angolati monouso	Iris	16- 5-1983
12313	Filtro capillare emodialisi C-Dak 135 e C-Dak 90 S C E	Cordis Dow	16- 5-1983
12317	Catetere nasotracheale	Braun	7- 3-1983
12320	Broncosept	Cofarm	5- 4-1983
12323	Pirene Alfa	Cofarm	5- 4-1983
12324	Isogerm	Cofarm	5- 4-1983
12325	Vape Mat mosche	Fumakilla	7- 3-1983
12326	Raid casa e giardino formula bilanciata	Johnson Wax	16- 5-1983
12328	Vape Mat Farm mosche	Fumakilla	5- 4-1983
12332	Piastrina zig-zag moscazanzara	Deisa Ebano	16- 5-1983
12333	Super Bug Killing	Farmol Safca	7- 3-1983
12334	Dimilin granulare 0,5%	Amonn	31- 3-1983
12335	Lavanda vaginale Lycia	Artsana	13- 6-1983
12336	Insetticida atomizzato Killing polvere	Farmol Safca	7- 3-1983
12337	CT/Ten Pomata	Lab. Farmac. CT	7- 3-1983
12340	Frekatheter	Eurospital	7- 3-1983
12341	Rodamon C	Amonn	5- 4-1983
12342	Linea paziente per dialisi peritoneale automatica	Eurospital	7- 3-1983
12363	Libel F	Hoechst Italia	16- 5-1983
12364	Klu	Midy	21- 4-1983
12366	Per WC forte	Henkel Sud	7- 3-1983
12368	Catetere per ossigenoterapia	Braun	7- 3-1983
12369	Clorophen C	Cofarm	5- 4-1983
12370	Sochitrion 50 E C	Sochil	7- 3-1983
12371	P.P.I.	C.R.A.I.	7- 3-1983
12373	AD 426	Philips	23- 5-1983

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
12378	Eta-Iodine	Cofarm	5- 4-1983
12381	Bios K	Rossetti	23- 5-1983
12382	Neo germo liquido	Chemical	23- 5-1983
12383	Risana pittura	Rossetti	23- 5-1983
	Infaderm	Abbott	30- 4-1983
12385	Mascherina ossig. K 22 Kaslow . . .	Pharmaseal	16- 5-1983
12388	Ultimex soluz. acquosa	Ciba-Geigy	23- 5-1983
12396	Sterilix gola colluttorio	Prod. Formenti	13- 6-1983
12397	Sterilix gola compresse	Prod. Formenti	13- 6-1983
12398	Sterilix gola bambini	Prod. Formenti	13- 6-1983
12399	Plastmicro	Premedical	26- 4-1983
12401	Intralock	Abbott	16- 5-1983
12402	Mamorpack	Don Baxter	23- 5-1983
12403	Arterial pressure tubing	Abbott	16- 5-1983
12404	Orasan dentifricio	Italchimici OTC	20- 6-1983
12405	Catgut sterile	Braun	16- 5-1983
12425	Catgut chromon e gutlon	Suteco	20- 5-1983
12427	Jodosap	Guen	13- 6-1983
12433	Spiraflo SF	Sorin	27- 6-1983
12436	Cardiotomy reservoir D 641 microfilter .	Dideco	13- 6-1983
12442	Custom Pack	Dideco	13- 6-1983
12443	Baysan-N-liquido	Bayer	23- 5-1983

(4625)

Autorizzazione all'istituto di igiene dell'Università di Sassari ad eseguire analisi chimiche di acque minerali

Con decreto 6 agosto 1983, n. 2189, l'istituto di igiene dell'Università di Sassari è stato autorizzato ad effettuare analisi chimiche di acque minerali, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 7 novembre 1939, n. 1858.

(4967)

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione ad aggiornare i risultati delle analisi riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale « Sassovivo » di Foligno.

Con decreto del presidente della giunta regionale 25 luglio 1983, n. 492, la ditta Massenzi Evelino, in Foligno (Perugia), è stata autorizzata a riportare sulle etichette che contraddistinguono i contenitori di vetro della capacità di ml 920 dell'acqua minerale naturale denominata « Sassovivo », i risultati delle analisi batteriologiche, chimico e chimico-fisiche eseguite il 14 e il 20 maggio 1983 rispettivamente dall'istituto d'igiene dell'Università di Ancona e dal laboratorio d'igiene - sezione chimica dell'Unità sanitaria locale n. 3 di Pesaro. Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette.

(4932)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione 20 luglio 1983, n. 3763, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la Cooperativa di consumo - Soc. coop. a r.l. di Castelnuovo del Friuli, in Castelnuovo del Friuli, costituita il 3 agosto 1919, per rogito notaio dott. Daniele Fabrici di Clauzetto ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Ciganotto, con studio a S. Vito al Tagliamento.

Con deliberazione 20 luglio 1983, n. 3764, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la Cooperativa Zoncolan-Ravascletto - Soc. coop. a r.l., in Ravascletto, costituita il 10 novembre 1973, per rogito notaio avv. Bruno Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il per. agr. Pietro Morassi di Tolmezzo.

Con deliberazione 20 luglio 1983, n. 3765, la giunta regionale ha nominato il dott. Gianluigi Tavano, residente a Udine, via Aquileia, 11, commissario liquidatore della Latteria sociale di Coseano - Soc. coop. a r.l., in Coseano, in sostituzione del rag. Ezio Picco.

Con deliberazione 20 luglio 1983, n. 3766, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la Cantina sociale di Latisana - Soc. coop. a r.l., in Latisana, costituita il 30 giugno 1929, per rogito notaio dott. Agostino Leonardi di Udine ed ha nominato commissari liquidatori i signori dottor Saule Caporale, dott. Adino Cisilino e geom. Gianni Cicuttin.

(4678)

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla variazione di titolarità ed all'imbottigliamento delle acque minerali «Dolomiti» e «Acquachiara».

Con provvedimento 7 giugno 1981, n. 2895, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale alla S.p.a. Norda Veneto, in Milano, via Giannone, 9, codice fiscale 05924620155, l'autorizzazione alla variazione di titolarità ed all'imbottigliamento delle acque minerali denominate «Dolomiti» e «Acquachiara» ed all'utilizzazione in contenitore in P.V.C. da 2 litri, nello stabilimento di Valli del Pasubio (Vicenza).

(4801)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Donnas

Con deliberazione della giunta regionale 17 giugno 1983, n. 4116, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato, con modificazioni, il piano regolatore generale del comune di Donnas, adottato con deliberazione consiliare 1° aprile 1977, n. 197. Copia di detta deliberazione e del piano, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(4744)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Livo, Pinzolo, Carisolo, Rabbi e Canazei.

Con deliberazione 13 maggio 1983, n. 5091, la giunta provinciale ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 2526/10, 2526/11, 2526/12 e 2526/13 del comune catastale di Livo dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 13 maggio 1983, n. 5093, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 4388/72 comune catastale di Pinzolo e 1959/2 comune catastale di Carisolo dal demanio al patrimonio provinciale e di riconoscere la proprietà delle sopracitate particelle fondiarie, ai relativi frontisti, nelle quote loro spettanti ai sensi dell'art. 946 del codice civile.

Con deliberazione 27 maggio 1983, n. 5520, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la neoformata particella fondiaria 5565/3 del comune catastale di Rabbi dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 27 maggio 1983, n. 5521, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 3265/4 e 3265/6, in partita tavolare 652, comune catastale di Canazei dal demanio al patrimonio provinciale.

(4779)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per titoli, a quindici borse di studio nel campo delle malattie sociali per laureati in medicina e chirurgia

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, capo II, art. 9;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1983, nel quale figura lo stanziamento per il conferimento di borse di studio a favore del personale medico;

Ravvisata l'opportunità di favorire la preparazione tecnico-professionale e l'addestramento del personale medico nelle materie di particolare interesse per la medicina sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di quindici borse di studio a cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia, per frequentare, in Italia o all'estero, per una durata non inferiore a sei mesi, istituti universitari ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al fine di condurre studi e ricerche nel campo delle seguenti malattie sociali: tumori, malattie reumatiche, malattie cardiovascolari, stati disendocrini e dismetabolici, microcitemie, morbo di Cooley ed anemia microsferocitosica, tossicosi da stupefacenti e sostanze psicoattive (decreto ministeriale 20 dicembre 1961); traumatismi da incidenti del traffico (decreto ministeriale 20 febbraio 1963); glaucoma, ametropie ed anomalie muscolari, distacco della retina, alterazioni degenerative eredo familiari ottico retiniche, epilessia (decreto ministeriale 5 novembre 1965); emofilia (decreto ministeriale 12 giugno 1972).

Le borse di studio per l'Italia sono in numero di dieci, ed ammontano a L. 2.500.000 lordi ciascuna.

Le borse di studio per l'estero sono in numero di cinque, ed ammontano a L. 5.000.000 lordi ciascuna.

Art. 2.

Non possono essere ammessi al concorso i medici dipendenti di amministrazioni statali o di altri enti pubblici ed i medici che abbiano già fruito di borse di studio di questo Ministero, in seguito a vincita di precedenti bandi di concorso.

Art. 3.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) laurea in medicina e chirurgia, conseguita da non oltre cinque anni;

c) abilitazione all'esercizio professionale;

d) iscrizione all'albo;

e) buona condotta.

I predetti requisiti debbono essede posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale conforme allo schema indicato in calce (allegato 1).

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse dal Ministero ricevente entro le ore 13 del giorno di scadenza e, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro e data dell'ufficio postale accettante. Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dello stesso al concorso.

Gli aspiranti, oltre alle generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza) debbono dichiarare quanto segue:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

3) l'istituto presso cui desiderano fruire della borsa di studio, precisando l'argomento che intendono trattare;

4) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio o di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

5) di non essere dipendente di amministrazioni statali o di altri enti pubblici;

6) di impegnarsi a frequentare con regolarità l'Istituto prescelto per il periodo di tempo indicato nell'art. 1.

La domanda, possibilmente dattiloscritta e debitamente firmata, dovrà inoltre contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

A corredo della domanda il concorrente dovrà produrre:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari e in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza da rilasciarsi dal capo dell'istituto presso cui intende fruire della borsa di studio, in conformità allo schema allegato in calce (v. allegato 2);

c) esposizione, in triplice copia, firmata dal candidato, del piano di lavoro e degli scopi che lo stesso si prefigge di conseguire;

d) titoli accademici, di studio e di servizio, che l'aspirante ritenga utile presentare; i titoli di servizio saranno valutati solo se posteriori alla laurea;

e) eventuali pubblicazioni scientifiche. Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originale, in copia autenticata ai sensi di legge e in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa.

Sarà escluso dal concorso il candidato che abbia prodotto la domanda non corredata dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

I documenti dovranno essere elencati su di un foglio redatto in duplice copia.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui al punto *d*), se rilasciati all'estero in lingua straniera, dovranno essere tradotti e comunque prodotti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso priva della sottoscrizione, i documenti e gli atti prodotti non muniti delle firme all'uopo necessarie nonché le copie, fotocopie e copie fotografiche di originali, prive dell'autenticazione prevista dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e pertanto non regolarizzabili.

Art. 5.

Una commissione giudicatrice, composta a norma del successivo art. 6, e nominata con apposito decreto ministeriale, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

50 punti per il programma di studio prodotto dal candidato;

20 punti per i titoli di carriera;

15 punti per i titoli accademici e di studio;

15 punti per i titoli scientifici e pubblicazioni.

A giudizio insindacabile della commissione, saranno dichiarati non idonei i candidati ai quali verrà attribuito sul programma di studio un punteggio inferiore al minimo di 30 su 50.

Le graduatorie saranno formate sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli aspiranti; a parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata: 1) dal voto di laurea; 2) dall'anzianità di laurea; 3) dall'età.

Art. 6.

La commissione sarà composta come segue:

1) il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità, presidente;

2) due docenti universitari di medicina interna designati dal Consiglio superiore di sanità, componenti;

3) un funzionario medico del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a primo dirigente medico, componente;

4) un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a primo dirigente, componente;

5) un funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso la Direzione generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, segretario.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti, ove spettino, i compensi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.

Il Ministro della sanità approva le graduatorie dei vincitori e degli idonei, formulate dalla commissione giudicatrice e provvede all'assegnazione delle borse di studio.

Art. 8.

In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, il Ministro della sanità potrà assegnare le borse che risultassero disponibili ai candidati risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale.

Art. 9.

I vincitori delle borse di studio inizieranno la frequenza alla data indicata nella relativa lettera di comunicazione dell'amministrazione. I predetti saranno altresì invitati a far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, nel termine di giorni quarantacinque dalla notifica, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto del registro degli atti di nascita;

2) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata;

3) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

4) certificato di iscrizione all'albo;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

Art. 10.

L'inizio e il termine del periodo di frequenza devono essere notificati al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, direttamente dagli interessati qualora la borsa di studio venga fruita in Italia, o a mezzo dell'autorità consolare, ove trattisi di borse fruibili all'estero.

Art. 11.

Entro il termine di due mesi dal compimento del periodo di frequenza, l'interessato dovrà far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale servizi medicina sociale - Divisione IV, una relazione firmata in calce, in triplice copia, sugli studi e sulle esperienze effettuate.

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del capo dell'istituto attestante, oltre alla regolare frequenza per l'intero periodo di studio (con indicazione del giorno d'inizio e di termine), anche la specifica attività svolta dal candidato ed i risultati conseguiti.

Art. 12.

Il pagamento della borsa di studio verrà effettuato su presentazione di relativa domanda, in carta legale, corredata della documentazione di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

La spesa valutata in L. 50.000.000 graverà sul cap. 2578 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1983.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1983
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 120

ALLEGATO 1

Al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV - ROMA-EUR

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . addì . . . . residente a . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . n. . . abilitato all'esercizio professionale presso l'Università di . . . . . . addì . . . . rivolge istanza per partecipare al concorso indetto da codesto Ministero con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 23 agosto 1983 per il conferimento di quindici borse di studio nel campo delle malattie sociali.

Il sottoscritto intende fruire della borsa di studio con frequenza presso . . . . . sul seguente argomento . . . . al fine di condurre studi e ricerche nel settore . . . ., sul seguente argomento: . . . .

A tale scopo allega:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza rilasciato dal capo dell'istituto sopra indicato;

c) breve esposizione del piano di studio e degli scopi che si intendono perseguire;

d) elenco di tutti i documenti e titoli presentati.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di godere dei diritti civili e politici;

c) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio o di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

d) di non essere dipendente di amministrazioni statali o di altri enti pubblici;

e) di impegnarsi a frequentare ininterrottamente l'istituto scelto per una durata non inferiore a sei mesi.

Il sottoscritto indica, ai fini delle comunicazioni riguardanti il concorso, il seguente recapito . . . . numero telefonico . . . . numero codice postale . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

ALLEGATO 2

Al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV - ROMA-EUR

Si esprime parere favorevole a che il dott. . . . . — qualora risulti vincitore del concorso a borse di studio di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 23 agosto 1983 — frequenti questo istituto al fine di condurre studi e ricerche su . . . .

Il direttore dell'istituto

. . . .

(4906)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avvisi relativi alla pubblicazione di graduatorie generali di pubblici concorsi, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 12 - Dicembre 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1981, registro n. 6 Sanità, foglio n. 72, che approva le graduatorie di merito, dichiara i vincitori e gli idonei e conferisce le borse del pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di nove borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1981.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 12 - Dicembre 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1981, registrato alla corte dei conti il 19 ottobre 1981, registro n. 6 Sanità, foglio n. 73, che approva le graduatorie di merito, dichiara i vincitori e conferisce le borse del pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di sei borse di studio a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o diploma finale di abilitazione professionale, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1981.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 12 - Dicembre 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1981, registro n. 6 Sanità, foglio n. 71, che approva le graduatorie di merito, dichiara i vincitori e gli idonei e conferisce le borse del pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche, indetto con decreto ministerale 30 gennaio 1981.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 12 - Dicembre 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1981, registro n. 6 Sanità, foglio n. 70, che approva le graduatorie di merito, dichiara i vincitori e gli idonei e conferisce le borse del pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di trentotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1981.

(4752)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 228 del 20 agosto 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Provincia di Treviso: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere capo settore.

Consorzio risorse idriche, in Firenze: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di disegnatore progettista.

Ospedale generale regionale della fondazione «Casa sollievo della sofferenza» Opera di Padre Pio da Pietralcina, in San Giovanni Rotondo: **Riapertura termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ostetrica.**

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 9 giugno 1983, n. 15.

Difensore civico della provincia di Bolzano-Alto Adige.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 21 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

(1) E' istituito presso la giunta provinciale l'ufficio del difensore civico.

(2) Le funzioni, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di nomina del difensore civico sono regolate dalla presente legge.

Art. 2.

Compiti del difensore civico

(1) Spetta al difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti o lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla provincia, nonchè degli enti titolari di delega, limitatamente questi ultimi alle funzioni delegate, ad eccezione dei comuni e degli altri enti di natura associativa di cui i comuni fanno parte, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al presidente della Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse.

(2) Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza.

Art. 3.

Modalità e procedure d'intervento

(1) Il cittadino che abbia in corso una pratica presso gli uffici della provincia o degli enti di cui all'art. 2 della presente legge, ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta, senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, puo chiedere l'intervento del difensore civico.

(2) Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del servizio, di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di 5 giorni. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica, dandone immediata notizia, per conoscenza, al presidente della giunta provinciale.

(3) Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.

(4) Nei confronti del personale preposto ai servizi che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

(5) Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio.

Art. 4.

Diritto d'informazione del difensore civico

(1) Il difensore civico può richiedere per iscritto, al capo del servizio della provincia o degli enti di cui all'art. 2, interessato dall'indagine, copia degli atti o provvedimenti che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Art. 5.

Relazione del difensore civico

(1) Il difensore civico invia annualmente alla giunta provinciale una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e suggerimenti per un più efficace svolgimento dell'attività amministrativa e per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

(2) Copia della relazione di cui al precedente comma, viene inviata, a cura del difensore civico, al presidente del consiglio provinciale, che provvederà a trasmetterla ai consiglieri, ai comuni, ai comprensori, per la sua pubblicizzazione, nonché a quanti ne facciano richiesta.

Art. 6.

Requisiti e nomina

(1) Il difensore civico è nominato dalla giunta provinciale, su designazione del consiglio provinciale, effettuata a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei componenti del consiglio stesso.

(2) Il difensore civico deve possedere una particolare competenza ed esperienza giuridica e amministrativa.

Art. 7.

Cause di incompatibilità

(1) L'ufficio del difensore civico non è compatibile con le funzioni di:

1) membro del Parlamento, membro del consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'assemblea o della giunta comprensoriale o di valle e delle unità sanitarie locali;

2) magistrato della Corte dei conti, assegnato al controllo degli atti della provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;

3) amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla provincia.

(2) La nomina a difensore civico é altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o prefessione.

(3) Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilite dal presente articolo, la giunta provinciale dichiara la decadenza del difensore civico.

(4) Il difensore civico é tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno 6 mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i 7 giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

Art. 8.

Durata - Revoca e disposizioni per la nuova designazione

(1) Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio provinciale che lo ha designato e fino all'elezione della giunta da parte del nuovo consiglio e comunque continua ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni fino alla nomina del successore.

(2) La giunta provinciale, previa deliberazione del consiglio, assunta a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del difensore civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.

(3) Qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il presidente del consiglio provinciale, su segnalazione del presidente della giunta provvede a porre all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio immediatamente successiva la nuova designazione.

(4) Entro 30 giorni dalla designazione la giunta provinciale provvede alla nomina del difensore civico.

Art. 9.

Adempimenti del difensore civico

(1) Il difensore civico, entro 30 giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare alla giunta provinciale:

1) l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7;

2) l'intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

(2) La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del difensore civico da parte della giunta provinciale.

Art. 10.

Indennità e rimborso

(1) Per la durata dell'incarico al difensore civico spetta, a carico del bilancio della provincia, l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti per i consiglieri regionali della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 11.

Personale

(1) Per l'espletamento dei propri compiti il difensore civico si avvale di personale ad esso assegnato dalla giunta provinciale.

(2) I limiti massimi concernenti tale personale sono fissati con deliberazione della giunta stessa, sulla base delle effettive esigenze e sentito in merito il difensore civico.

Art. 12.

Norma transitoria

(1) Nella prima applicazione della presente legge il difensore civico, che sia nominato prima della fine della legislatura nella quale entra in vigore la legge stessa, rimane in carica anche per la durata della legislatura successiva.

Art. 13.

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 10 della presente legge, valutati in lire 20 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 12130 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso.

(2) Per gli esercizi finanziari successivi sarà provveduto mediante appositi stanziamenti nel bilancio di previsione annuale, utilizzando le disponibilità indicate alla sezione «oneri non ripartibili», settore «spese non attribuite», del bilancio pluriennale 1983-1985 della provincia.

Art. 14.

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 9 giugno 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZI'

LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 1983, n. 16.

Trasferimento dell'ispettorato provinciale del lavoro di Bolzano alla provincia autonoma di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 21 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) In attesa che con successiva legge provinciale si provveda a riordinare e coordinare l'esercizio delle attribuzioni dell'ispettorato del lavoro e degli uffici di igiene ambientale secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è istituito, nell'ambito della ripartizione VIII «Assistenza, previdenza e sanità», il nuovo ufficio denominato «Ispettorato del lavoro» al quale sono demandati i compiti attualmente svolti dall'ispettorato provinciale del lavoro, trasferito alla provincia autonoma di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, e quelli previsti dalle norme provinciali in materia, nonché tutti i compiti che in futuro norme statali attribuiranno agli ispettorati provinciali del lavoro, in quanto compatibili con la normativa provinciale.

(2) L'allegato *A* della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11 e successive modifiche, è integrato come segue:

«XVI) ripartizione VIII — Assistenza, previdenza e sanità: ufficio 169 denominato ispettorato del lavoro. L'Ispettorato del lavoro effettua la vigilanza sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale ovunque è prestato lavoro retributivo, con le eccezioni stabilite dalle leggi».

(3) All'ufficio di cui al presente articolo è preposto un direttore d'ufficio da nominarsi secondo le modalità previste dall'art. 25 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11. Esso esercita le funzioni previste dall'art. 31 della citata legge provinciale, secondo gli indirizzi e le direttive degli assessori e del direttore di ripartizione competenti.

Art. 2.

(1) La provincia, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle disposizioni dello Stato relative al trasferimento delle funzioni dell'ispettorato provinciale del lavoro, subentra nei rapporti attivi e passivi collegati alla gestione dei servizi, alle attività e ai compiti istituzionali del predetto servizio e ne assume i beni immobili e mobili ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 3.

(1) Il personale statale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Bolzano, che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta domanda di transitare nei ruoli provinciali, ai sensi dell'art. 4 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 197, è inquadrato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di trasferimento alla provincia, nelle corrispondenti qualifiche funzionali dei rispettivi ruoli provinciali secondo le modalità e disposizioni di cui ai successivi articoli.

(2) A tal fine le dotazioni organiche di cui ai sottospecificati ruoli compresi negli allegati *A* e *B* della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, sono aumentate come qui di seguito indicato:

Ruolo amministrativo:

un posto nell'ottava qualifica funzionale;
cinque posti nella sesta qualifica funzionale;
due posti nella quinta qualifica funzionale;
sei posti nella quarta qualifica funzionale;
un posto nella seconda qualifica funzionale.

Ruolo speciale dei servizi tecnici:

due posti nell'ottava qualifica funzionale;
un posto nella settima qualifica funzionale;
cinque posti nella sesta qualifica funzionale.

Art. 4.

(1) Il personale statale rivestente la qualifica di primo dirigente è inquadrato nell'ottava qualifica funzionale e corrispondente livello retributivo provinciale con il riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo maturata o comunque riconosciuta utile ai fini della progressione in carriera presso l'amministrazione di provenienza, per il complesso dei servizi prestati nell'ex carriera direttiva e rispettivamente nella carriera dirigenziale, dedotti anni 6, mesi 5 e giorni 29.

(2) Il personale statale di ruolo già appartenente all'ex carriera direttiva, collocato nell'ottava qualifica retributiva statale, è inquadrato nell'ottava qualifica funzionale e corrispondente livello retributivo provinciale secondo le disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

(3) Il personale statale di ruolo, già appartenente all'ex carriera direttiva, collocato nella settima qualifica retributiva statale, è inquadrato nella settima qualifica funzionale e corrispondente livello retributivo provinciale con il riconoscimento dell'anzianità complessiva di servizio di ruolo maturata o comunque riconosciuta utile ai fini della progressione in carriera presso l'amministrazione di provenienza.

(4) Il personale statale di ruolo, già appartenente alle carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria è inquadrato rispettivamente nella sesta, quarta e seconda qualifica funzionale e corrispondente livello retributivo provinciale con l'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti biennali spettanti in relazione all'anzianità di ruolo maturata o comunque riconosciuta dall'amministrazione di provenienza secondo lo sviluppo economico provinciale.

(5) Il personale statale già appartenente alle carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria che in virtù di norme legislative statali è stato inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente superiore, viene inquadrato nella qualifica funzionale provinciale corrispondente a quella in cui risulta inquadrato presso l'amministrazione di provenienza, attribuendo al medesimo il corrispondente livello retributivo.

Art. 5.

(1) Al personale non di ruolo assunto dall'amministrazione statale ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, trasferito alla provincia autonoma di Bolzano è conservato a tutti gli effetti il rapporto di servizio non di ruolo in atto fino all'espletamento dei relativi concorsi.

(2) Al predetto personale non di ruolo spetta il trattamento economico previsto dall'art. 49 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, per il corrispondente personale non di ruolo provinciale.

(3) Il personale di cui al presente articolo che abbia già sostenuto le prove di esame in concorsi banditi presso l'amministrazione di provenienza e che consegua la relativa idoneità, viene inquadrato nella qualifica funzionale e rispettivo livello retributivo provinciale corrispondenti alla qualifica funzionale retributiva statale alla quale si riferisce il concorso bandito, con effetto dalla data di passaggio alla provincia. Il servizio non di ruolo a tempo indeterminato prestato a norma del primo comma del presente articolo viene riconosciuto agli effetti della progressione in carriera nella misura prevista dalle relative norme provinciali vigenti in materia.

Art. 6.

(1) Al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali e corrispondenti livelli retributivi provinciali, in virtù della presente legge, è in ogni caso assicurato un trattamento economico tra quelli conseguibili nel livello per classi e scatti, comprensivo dell'indennità di cui all'art. 45 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore a quello fruito nel ruolo di provenienza all'atto dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali provinciali, esclusa l'indennità di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454.

(2) Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti biennali di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

(3) Per quanto non disposto dal presente articolo nei confronti del personale contemplato dall'articolo medesimo, trovano applicazione relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico le disposizioni previste per il personale provinciale.

Art. 7.

(1) Il personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge è iscritto con la stessa decorrenza dello inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.

(2) Al personale di cui al precedente comma spettano tutti i benefici di carattere previdenziale previsti dalla legislazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la provincia, incluso quello di cui all'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, per il complesso dei servizi resi alla provincia medesima e all'amministrazione di provenienza alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi delle vigenti norme in materia. Al personale predetto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 23 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.

Art. 8.

(1) In sede di prima applicazione della presente legge il direttore dell'ufficio ispettorato del lavoro è nominato secondo le modalità di cui all'articolo seguente.

(2) Il dipendente statale con qualifica di primo dirigente, attualmente preposto all'ispettorato del lavoro in qualità di direttore è collocato nel ruolo ad esaurimento dei direttori d'ufficio. Ad esso spetta l'indennità per i direttori d'ufficio prevista dall'art. 47 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, per tutto il tempo per il quale svolge queste funzioni.

Art. 9.

(1) Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, l'art. 108 della medesima è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 dicembre 1984 gli incarichi dirigenziali, compresi quelli di cui al primo e secondo comma dell'art. 105, sono conferiti direttamente dalla giunta provinciale, su proposta motivata dell'assessore o degli assessori competenti, sentito il consiglio per l'organizzazione ed il personale ».

(2) Tutti gli incarichi dirigenziali già conferiti o da conferirsi ai sensi dell'articolo di cui al precedente comma, scadono il 30 giugno 1985.

(3) Con lo stesso effetto retroattivo di cui al primo comma il secondo periodo del decimo comma dell'art. 105 è sostituito dal seguente:

« Ad essi spetta la corrispondente indennità, rispettivamente di direttore generale o di direttore di ripartizione, di cui all'art. 47 della presente legge, a meno che l'incarico stesso non venga conferito ad uno dei dirigenti di cui all'art. 51 ».

Art. 10.

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 400 milioni all'anno a decorrere dal 1983, si provvede per l'esercizio in corso mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa (punto n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio). Per gli esercizi finanziari 1984 e 1985 si provvede mediante utilizzo in misura di lire 400 milioni all'anno dello stanziamento previsto per il biennio 1984-85 alla sezione 1 - settore 2 - voce b. 1) del bilancio pluriennale 1983-85 della provincia e per gli esercizi finanziari successivi con le disponibilità dei bilanci pluriennali futuri.

Art. 11.

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

(*Omissis*).

(2) Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983-85, nell'ambito della sezione 1 - settore 2, le previsioni per l'anno 1983 e per il biennio 1984-85 indicate alla voce b. 1) sono diminuite rispettivamente di lire 400 milioni e di lire 800 milioni e le previsioni indicate alla voce a. 1) sono aumentate per i corrispondenti importi.

Art. 12.

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 giugno 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZI'

(4239)

LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 1983, n. 17.

Riordino dei provvedimenti a favore dell'economia forestale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 28 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del comitato forestale provinciale

(1) Le funzioni che il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, attribuisce al «Comitato forestale» sono demandate al comitato forestale provinciale costituito ai sensi del successivo art. 2, con decorrenza dalla data del suo insediamento. Tali competenze riguardano principalmente: l'approvazione degli atti di vincolo, l'autorizzazione dei cambiamenti di coltura, l'approvazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, le decisioni sui ricorsi avverso l'accertamento del catasto, prescrizioni per lavori resi necessari per cambiamenti di coltura, la formazione delle tariffe dei prezzi del mercato del legname, l'approvazione dei piani economici e delle perizie esecutive delle migliorie boschive, l'approvazione dei piani di utilizzazione per i pascoli degli enti, nonché tutte le altre funzioni previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Con la stessa decorrenza cessano di avere efficacia nel territorio provinciale l'art. 181 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e le norme che attribuiscono le competenze suddette alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e che sono contenute nell'art. 35, primo comma, della legge 18 aprile 1926, n. 731, nell'art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e nell'art. 1 rispettivamente 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315. Al comitato forestale provinciale sono, inoltre, deferite le attribuzioni demandate ai prefetti e alle tesorerie delle province ai sensi dell'art. 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

(2) Le prescrizioni di massima di cui all'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, deliberate dal comitato forestale provinciale, sono rese esecutive con deliberazione della giunta provinciale e vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Composizione del comitato forestale provinciale

(1) Il comitato forestale provinciale è nominato con deliberazione della giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura, nel corso della quale è intervenuta la nomina.

(2) Esso è composto:

1) dall'assessore per l'agricoltura e le foreste, in qualità di presidente;

2) dal direttore dell'ispettorato per le foreste;

3) dal direttore dell'ispettorato per l'agricoltura;

4) dal direttore dell'ufficio servizi generali forestali;

5) dal funzionario addetto alla ripartizione IX;

6) da due esperti di problemi silvo-pastorali e loro sostituti proposti dall'assessore per l'agricoltura e le foreste.

(3) Funge da segretario un funzionario dell'ispettorato per le foreste.

(4) La composizione del comitato forestale provinciale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale, fatta salva la presenza del gruppo linguistico ladino.

(5) Il comitato forestale provinciale è convocato dal presidente e le adunanze sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

(6) Le deliberazioni del comitato forestale provinciale sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.

(7) In caso di impedimento, il presidente viene sostituito dal direttore generale dei servizi agrari e forestali. I membri di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) del secondo comma, possono farsi rappresentare con delega scritta da funzionari addetti agli uffici menzionati.

(8) Ai componenti e al segretario del comitato forestale provinciale, in quanto spettino, per ogni seduta sono corrisposti i compensi previsti dalle vigenti norme provinciali in materia.

(9) Contro i provvedimenti assunti dal comitato forestale provinciale è ammesso ricorso alla giunta provinciale, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 3.

Fondi dei comitato forestale provinciale

(1) Per consentire l'esecuzione in economia diretta da parte dell'ispettorato per le foreste dei lavori e degli interventi di cui agli articoli 39 e 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche, nonché di interventi per la conservazione e il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale di enti e di privati in base alle vigenti leggi di incentivazione è autorizzata la costituzione del fondo forestale provinciale presso l'istituto di credito cui è affidato il servizio di tesoreria della provincia a partire dalla data di insediamento del comitato forestale provinciale.

(2) Al predetto fondo affluiscono:

a) gli accantonamenti stabiliti nei singoli piani economici (enti e interessenze boschive) nella misura tra il 10% e il 15% sugli introiti, rispettivamente sui valori netti derivanti dalle utilizzazioni boschive autorizzate; il comitato forestale provinciale, su relazione motivata degli uffici distrettuali forestali, può modificare le suddette percentuali fino al limite massimo del 30 per cento;

b) gli accantonamenti sugli introiti realizzati per tagli straordinari autorizzati ai sensi degli articoli 131 e 132 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, la cui misura sarà determinata caso per caso dal comitato forestale provinciale e che non potranno comunque superare il 30% del ricavato rispettivamente valore netto dei tagli;

c) contributi deliberati dalla giunta provinciale in base a leggi di incentivazione forestale e assegnati direttamente al fondo forestale ai sensi dell'art. 8 della presente legge;

d) versamenti disposti dai comuni, dalle ASBUC, da enti pubblici o da privati per interventi di miglioramento di patrimoni silvo-pastorali, anche ad integrazione di contributi o sovvenzioni autorizzati dalla giunta provinciale in base all'art. 8 della presente legge;

e) le somme a carico del bilancio provinciale per lavori forestali ai sensi dell'art. 39, primo comma, i cui programmi sono approvati, su delega della giunta provinciale, dall'assessore per l'agricoltura e le foreste, nonché dell'art. 137 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche, e dell'art. 22 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, assegnate al fondo forestale in base all'art. 9.

(3) Il tesoriere provinciale è tenuto ad accreditare i depositi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del predetto fondo a nome di ciascun ente, proprietario privato o assegnatario di contributo, mentre le somme di cui alla lettera *e*) saranno depositate a nome dell'ispettorato per le foreste per singoli progetti o gruppi di progetti.

(4) Gli interessi attivi maturati sul fondo vengono introitati nel bilancio della provincia con scadenza dell'esercizio finanziario e destinati alla copertura delle spese di collaudo delle opere eseguite in base alla presente legge e secondo le disposizioni dell'art. 10 della legge provinciale 2 luglio 1981, n. 16.

(5) Somme residue o comunque importi ritenuti non utilizzabili ai fini dell'incentivazione forestale possono, con deliberazione del comitato forestale provinciale, essere restituiti agli aventi diritto.

Art. 4.

Gestione del fondo forestale provinciale

(1) Alla gestione del fondo forestale provinciale è preposto il comitato forestale provinciale di cui all'art. 2 della presente legge. Il presidente di questo comitato, autorizzando apposite aperture di credito a favore di funzionari delegati nominati dalla giunta provinciale, mette a disposizione dell'ispettorato per le foreste somme per le spese relative alle opere e agli interventi di cui al precedente articolo, sulla base di progetti predisposti dall'ispettorato per le foreste, corredati del parere previsto dalla legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, e successive modifiche, ed approvati dal comitato forestale provinciale, anche ai sensi dell'art. 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

(2) Analoghe aperture di credito possono essere autorizzate dal presidente del comitato forestale provinciale per le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge in base a progetti approvati dalla giunta provinciale.

(3) Al termine di ogni esercizio finanziario il comitato forestale provinciale approva il rendiconto annuale finanziario di gestione entro il 31 marzo dell'anno successivo e, previo controllo da parte dell'ufficio vigilanza finanziaria, lo sottopone alla giunta provinciale per l'approvazione, munito di relazione tecnica sugli interventi effettuati. Fermi restando il termine e le procedure possono essere presentati e approvati durante l'anno anche rendiconti parziali.

(4) La delibera di approvazione della giunta provinciale viene inviata alla Corte dei conti e il rendiconto annuale approvato viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.
Personale operaio forestale

(1) Per l'esecuzione in amministrazione diretta di tutti i lavori e interventi previsti dalla normativa statale e provinciale, e, in particolare dall'art. 3 della presente legge, nonché degli articoli 39 e 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, gli uffici dell'ispettorato per le foreste sono autorizzati ad assumere personale operaio con contratto di diritto privato applicando le norme e il trattamento economico previsto dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e ai relativi contratti integrativi circoscrizionali.

Art. 6.
Incarichi

(1) La progettazione delle opere, nonché i rilevamenti topografici necessari per la definizione dei confini e per le successive intavolazioni dei diritti di proprietà conseguenti all'esecuzione di lavori di miglioramento e di incentivazione forestale comunque finanziati, possono essere eseguiti dai tecnici dell'ispettorato per le foreste o, specialmente per quanto riguarda i rilevamenti topografici, essere affidati a privati professionisti iscritti ai relativi albi professionali.

(2) L'incarico a liberi professionisti viene conferito con appositi disciplinari secondo le procedure previste dalle vigenti norme provinciali in materia di contratti.

Art. 7.
La progettazione delle opere

(1) I progetti relativi alle opere di cui al primo comma dell'art. 4 sono costituiti da:

a) relazione tecnica;
b) corografia;
c) computo metrico estimativo sommario;
d) disegni sommari per le opere infrastrutturali;
e) dichiarazione controfirmata dai proprietari dei fondi sulla disponibilità dei terreni necessari per l'esecuzione dei lavori.

(2) In fase esecutiva il direttore dei lavori nell'ambito dei criteri informativi del progetto e della spesa complessivamente autorizzata puo adottare eventuali modifiche qualitative e quantitative necessarie per raggiungere le finalità previste, richiedendone di volta in volta l'autorizzazione al direttore dell'ispettorato per le foreste.

(3) Le modifiche apportate dovranno essere giustificate dal direttore dei lavori. Il collaudo dei lavori eseguiti verrà effettuato secondo le norme vigenti in materia e in base all'art. 10 della legge provinciale 2 luglio 1981, n. 16.

(4) I piani economici dei beni silvo-pastorali devono essere approvati dal comitato forestale provinciale e resi esecutivi con deliberazione della giunta provinciale. Le prescrizioni inerenti alle migliorie boschive da eseguire vengono attuate mediante indicazioni quantitative e qualitative delle opere da realizzare. Per la definizione dei costi e della spesa annuale di detti interventi vengono applicati di norma i prezzi unitari risultanti dai prezzari approvati dalla commissione tecnica in base all'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21.

(5) La compilazione e revisione dei piani di assestamento di enti e privati potrà essere assunta in economia diretta anche da parte dell'ispettorato per le foreste.

Art. 8.
Esecuzione in economia di opere ammissibili a contributo

(1) Su richiesta di enti pubblici e di interessenze, la giunta provinciale può autorizzare l'ispettorato per le foreste compatibilmente con l'attuazione dei propri programmi, attestata dal direttore dell'ispettorato per le foreste, ad eseguire in economia le opere ammissibili a contributo previsti dalle leggi di incentivazione nel settore forestale. In tale caso gli importi dei contributi vengono versati sul fondo forestale di cui all'art. 3 della presente legge.

(2) L'attuazione degli interventi di cui al precedente comma è altresì subordinata al concorso dell'ente o dell'interessenza nella spesa medesima, mediante il versamento anticipato al fondo forestale provinciale di un importo da stabilirsi dalla giunta provinciale in relazione alla misura dei contributi previsti dalle singole leggi di incentivazione. I contributi concessi sono versati dall'amministrazione provinciale direttamente sul fondo forestale provinciale.

Art. 9.
Disposizioni finanziarie

(1) Pe l'attuazione della presente legge, che non comporta maggiori spese a carico dell'esercizio finanziario 1983, sono utilizzati gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione, secondo le disposizioni della relativa legge finanziaria, ai capitoli seguenti:

a) cap. 71335, quanto alle spese per l'esecuzione delle opere forestali a carico diretto della provincia;
b) cap. 71325, quanto alle spese per contributi a favore di enti o privati per l'incentivazione di opere forestali da eseguirsi ai sensi dell'art. 8;
c) cap. 71365, quanto alle spese per incarichi ai sensi dell'art. 6, nonché per collaudi di opere eseguite in base alla presente legge;
d) cap. 12125, quanto alle spese per i compensi ai componenti il comitato di cui all'art. 2, valutato in lire un milione all'anno.

(2) Le spese di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma precedente, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

(3) Per quanto non disposto dalla presente legge, trovano applicazione in ordine alla rendicontazione e al controllo sulla gestione del fondo di cui all'art. 3, le disposizioni di cui al titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Art. 10.
Variazione dell'organico del personale della sesta qualifica funzionale

(1) La dotazione organica della sesta qualifica funzionale del ruolo amministrativo è aumentata di due posti e quella della sesta qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi forestali istituito con legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, è diminuito di due posti.

Art. 11.
Norma transitoria

(1) Alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano spetta la trattazione ad esaurimento, secondo le forme fin qui vigenti, delle istanze in materia forestale alla stessa trasmesse all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

(2) I fondi giacenti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano alla data dell'insediamento del comitato forestale provinciale per migliorie boschive ai sensi dell'art. 3, lettere *a*) e *b*), della presente legge, verranno versati al fondo forestale provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 giugno 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

LEGGE PROVINCIALE 21 giugno 1983, n. **18.**

Autorizzazione alle unità sanitarie locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 28 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Le unità sanitare locali sono autorizzate, per assicurare l'assistenza ospedaliera in situazioni di emergenza, di provvedere alle sostituzioni dei primari e degli aiuti, qualora per vacanza di posti in organico o per altri motivi non sia possibile provvedere con le modalità di cui al quinto e settimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e non siano disponibili altri medici muniti dei requisiti prescritti per assumere l'incarico, anche ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, a stipulare apposite convenzioni con altri istituti di ricovero, compresi quelli di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, per la messa a disposizione dei rispettivi sanitari per il tempo strettamente necessario e non oltre la durata di tre mesi.

Art. 2.

(1) La presente legge perde la sua efficacia dopo due anni dalla sua entrata in vigore.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 21 giugno 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(4395)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1983, n. **14.**

Integrazione dell'art. 13 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27, concernente: « Attività di consulenza e di assistenza allo sviluppo agricolo e all'attuazione dei piani zonali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 22 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27, è inserito il seguente comma:

« Le domande per nuove iscrizioni devono essere presentate alla giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 giugno 1983

MASSI

(4393)

REGIONE SICILIA

LEGGE 6 aprile 1983, n. **20.**

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85.

(*Pubblicata nel suppl. ord. alla* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 9 *aprile* 1983)

(*Omissis*).

(4188)

LEGGE 30 maggio 1983, n. **31.**

Finanziamento delle spese di cui alle leggi regionali 2 dicembre 1980, n. 124 e 18 dicembre 1980, n. 135, concernenti « Solidarietà della Regione in favore delle popolazioni delle regioni meridionali colpite dagli eventi sismici dello autunno 1980 » e « Integrazioni e modifiche alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 124 ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 124, modificato dall'art. 4 della legge regionale 18 dicembre 1980, n. 135, è ulteriormente modificato come segue:

« Ai fini dell'acquisizione delle strutture prefabbricate e del loro trasporto si provvede mediante appalto concorso da esperirsi secondo le norme vigenti.

La commissione giudicatrice dell'appalto concorso è nominata con decreto dell'assessore delegato alla presidenza della Regione, e costituita con i componenti previsti dall'art. 8 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, ai quali è estesa l'applicazione dell'art. 10 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57 e successive integrazioni e modificazioni.

Lo stesso trattamento è applicato ai componenti della commissione prevista dall'art. 4 della presente legge ».

Art. 2.

Per le finalità di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 3 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 124, sono autorizzate, rispettivamente, le spese di lire 200 milioni, 110 milioni e 480 milioni.

Per la finalità di cui alla lettera *d*) dell'art. 3 e dell'articolo 6-*bis* della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 124, così come integrato dalla legge regionale 18 dicembre 1980, n. 135, rispettivamente con l'art. 1, ultimo capoverso, e con l'art. 5, è autorizzata la spesa di lire 5.700 milioni.

Le somme di cui ai commi precedenti possono essere diversamente ripartite tra loro, in relazione alle effettive esigenze, con decreto del presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale.

Art. 3.

All'onere di lire 6.490 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1983

LO GIUDICE

LEGGE 30 maggio 1983, n. 32.

Norme finanziarie per l'occupazione giovanile e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del 1° giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 171, e dall'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 6, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di L. 120.000 milioni.

Art. 2.

Per le finalità previste dagli articoli 8, ultimo comma, e 13, punto 5, della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 50 milioni.

Art. 3

Per le finalità previste dagli articoli 17 e 21 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 30 gennaio 1981 n. 8, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 25.000 milioni.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'ultimo comma dell'art. 32 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, il fondo di rotazione di cui all'art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modifiche, è integrato di lire 25.000 milioni.

Art. 5.

Entro il 31 marzo di ogni anno il presidente della Regione predispone il programma complessivo degli interventi di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, tenendo conto delle richieste presentate dalle cooperative e pervenute alla data del 31 gennaio. Detto programma sarà inviato per il parere alla commissione legislativa « Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione » dell'assemblea regionale siciliana.

La suddetta commissione legislativa esprime, altresì, parere sui criteri generali per la concessione di ogni beneficio previsto dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

Per il corrente anno i termini previsti dal primo comma del presente articolo vengono differiti rispettivamente al 30 settembre ed al 31 luglio.

Art. 6.

Per la validità delle adunanze delle commissioni esaminatrici previste dall'art. 5 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, è necessario l'intervento di almeno 2/3 dei componenti purché sia presente, in ogni caso, il presidente.

Il punteggio complessivo a disposizione della commissione per la valutazione delle prove è frazionabile in relazione al numero dei commissari presenti.

I componenti delle commissioni esaminatrici che si assentino, per qualsiasi motivo, per tre sedute anche non consecutive, decadono dall'incarico ed il presidente della Regione, entro cinque giorni dall'ultima assenza, nel rispetto della rappresentatività del membro decaduto, nomina i nuovi componenti. Restano validi a tutti gli effetti i lavori già espletati.

I componenti delle predette commissioni sono autorizzati all'uso del mezzo proprio, con esonero di ogni responsabilità civile e penale dell'amministrazione regionale derivante dall'uso del mezzo. Agli stessi compete il trattamento di missione pari a quello previsto per i dirigenti regionali ed il rimborso delle spese in conformità alla normativa vigente per i dipendenti regionali.

Per le operazioni di esame successive alla prova scritta, le commissioni esaminatrici, di cui al primo comma del presente articolo, qualora i candidati superino il numero di 200, sono articolate dai rispettivi presidenti in sottocommissioni formate da almeno tre componenti, uno dei quali docente o pubblico funzionario.

Tali sottocommissioni opereranno contemporaneamente alla presenza del presidente.

Art. 7.

Tutti i soggetti di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, che non hanno potuto sostenere gli esami per documentata causa di forza maggiore, sono ammessi a partecipare ad una sessione suppletiva di esami di idoneità, sia per la prova scritta o pratica che per il colloquio orale.

Detta prova si svolgerà con le stesse modalità e con le medesime commissioni previste dalla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.

Art. 8.

A tutti i soggetti utilizzati entro il 20 marzo 1982 per l'espletamento delle convenzioni in sostituzione di soggetti assenti per l'adempimento di obblighi militari o in virtù della normativa vigente a tutela delle lavoratrici madri ovvero che non abbiano continuato a prestare servizio per volontario abbandono, si applica quanto previsto dal precedente art. 7.

Art. 9.

Il presidente della Regione è autorizzato a utilizzare presso le unità sanitarie locali, su richiesta delle stesse, il personale in atto in servizio in virtù delle leggi sull'occupazione giovanile.

Art. 10.

All'onere di lire 120.050 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

All'onere di lire 50.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 4 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Le spese autorizzate dalla presente legge trovano riscontro, altresì, nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1983

LO GIUDICE

LEGGE 30 maggio 1983, n. 33.

Provvedimenti urgenti per la promozione culturale in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del 1° giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more di una legge organica sulla promozione culturale e sugli istituti culturali operanti in Sicilia, al fine di incrementare le attività culturali nella Regione, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.795 milioni secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Per le finalità previste dalla legge regionale 5 novembre 1979, n. 226, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, l'ulteriore spesa di lire 50 milioni che si iscrive al cap. 38072.

Art. 3.

Per le finalità dell'art. 1, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, l'ulteriore spesa annua di lire 100 milioni per ciascuna delle predette finalità.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 6, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, l'ulteriore spese rispettivamente di lire 200 milioni, lire 200 milioni e lire 900 milioni.

Art. 5.

Per le finalità previste dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, l'ulteriore spesa rispettivamente di lire 400 milioni e di lire 500 milioni.

Art. 6.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 153, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 200 milioni.

Art. 7.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 154, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 100 milioni.

Art. 8.

Il contributo autorizzato dall'art. 1 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 234, a favore dell'ISIDA, dell'ISAS, dell'ISVI e del CSEI, è aumentato, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 350 milioni, di lire 100 milioni, di lire 55 milioni, di lire 40 milioni, rispettivamente per ciascuno degli enti predetti.

Il contributo a favore dell'ISIDA, limitatamente all'importo di lire 200 milioni, è destinato alla sede dell'istituto di Catania.

Art. 9.

All'art. 1 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 234, le parole: « Il presidente della Regione » sono sostituite dalle parole: « L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ».

Art. 10.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1983, al CESS (Centro siciliano Sturzo), con sede in Palermo, al Centro di ricerca economica e scientifica di Catania, al Centro culturale Mondo operario, con sede in Enna, un contributo, quale concorso all'attività ordinaria, stabilito nelle seguenti misure:

lire 150 milioni in favore del Centro siciliano Sturzo avente sede in Palermo;

lire 100 milioni in favore del Centro di ricerca economica e scientifica di Catania;

lire 50 milioni in favore del Centro Mondo operaio avente sede in Enna.

Art. 11.

Per le finalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 155, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 100 milioni.

Art. 12.

All'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 14, le parole: « Il presidente della Regione » sono sostituite dalle parole: « L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ».

Art. 13.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere al Consorzio per il libero istituto di studi universitari con sede a Trapani, per le finalità istituzionali, un contributo straordinario di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 14.

Fermo restando quanto previsto dalle leggi regionali 5 marzo 1979, n. 15 e 5 marzo 1979, n. 16, nonché da altre leggi regionali vigenti in materia, per quanto riguarda l'erogazione dei contributi agli enti od associazioni di cui alla presente legge, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, all'atto dell'impegno del contributo, anticipazioni fino all'80 per cento, previa presentazione di apposita domanda corredata da relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere.

L'erogazione del saldo è effettuata a seguito di presentazione di relazione consuntiva dell'attività svolta, nonché del bilancio d'esercizio approvato dagli organi statutari.

Art. 15.

Alla spesa di lire 3.795 milioni autorizzata per le finalità della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 16.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1983

LO GIUDICE

ORDILE

LEGGE 30 maggio 1983, n. **34**.

Norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, in ordine all'inquadramento del personale dei soppressi patronati scolastici e delle istituzioni socio-scolastiche permanenti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione dei corsi di idoneità professionale da organizzarsi dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, a termini dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 550 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 550 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1983

LO GIUDICE

ORDILE

LEGGE 30 maggio 1983, n. 35.

Norme per la definizione di pendenze tributarie ai sensi dell'art. 2-ter del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni contenute nella legge regionale 22 marzo 1952, n. 6, in materia di trattamento tributario degli organi della Regione siciliana, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1983 — Rubrica assessorato regionale del bilancio e delle finanze — è istituito un fondo di lire 5.000 milioni, da includere nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 aprile 1983, n. 20, per sostenere gli eventuali oneri derivanti dalla definizione, da parte delle amministrazioni regionali, delle pendenze tributarie ai sensi delle disposizioni dell'art. 2-*ter* del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dal predetto fondo ad appositi capitoli, istituiti nel bilancio di ciascun ramo di amministrazione regionale interessato, delle somme occorrenti ai sensi del comma precedente in relazione alle esigenze effettive.

Al versamento delle ritenute di imposta, di cui al precedente primo comma, si provvede ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a rinunziare, con effetto dal relativo maturarsi, agli interessi eventualmente dovuti per ritenute previste dal titolo III del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e non operate.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in lire 5.000 milioni, si fa fronte con parte delle maggiori entrate spettanti alla Regione ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1983

LO GIUDICE

NICITA

LEGGE 30 maggio 1983, n. 36.

Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1978 nel testo approvato con delibera commissariale n. 667 del 19 aprile 1979.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1983

LO GIUDICE

NATOLI

LEGGE 30 maggio 1983, n. 37.

Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1979 nel testo approvato con delibera commissariale n. 692/1 del 28 aprile 1980.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1983

LO GIUDICE

NATOLI

LEGGE 30 maggio 1983, n. 38.

Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1980 nel testo approvato con delibera commissariale n. 701/1 del 28 aprile 1981.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1983

LO GIUDICE

NATOLI

LEGGE 30 maggio 1983, n. **39**.

Approvazione del bilancio dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del 1° giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il bilancio dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) per l'esercizio finanziario 1980, nel testo deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 24 marzo 1981.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1983

LO GIUDICE

NATOLI

LEGGE 30 maggio 1983, n. **40**.

Interventi straordinari per la pesca marittima in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del 1° giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali nel settore della pesca e per il mantenimento in efficienza delle strutture di pesca puo essere concesso in favore dei pescatori e/o armatori singoli od associati e di società di pesca, i cui natanti risultino iscritti presso i compartimenti marittimi della Sicilia alla data di entrata in vigore della presente legge e siano forniti di permessi di pesca o di licenza di pesca regolarmente convalidati dalle competenti autorità marittime, un contributo relativamente all'anno 1983, nella misura corrispondente all'appartenenza dei natanti alle seguenti fasce di tonnellaggio lordo:

da 1 a 70 tonnellate di stazza lorda: L. 400.000 per tonnellata stazza lorda;

da 71 a 150 tonnellate di stazza lorda: L. 380.000 per tonnellata stazza lorda;

oltre 150 tonnellate di stazza lorda: lire 370.000 per tonnellata stazza lorda.

Art. 2.

L'erogazione del contributo è effettuata dalla camera di commercio della provincia ove risiede il richiedente o ha sede la società, sulla base di certificazione rilasciata dalla competente autorità marittima attestante la stazza del natante al 31 dicembre 1982, previo impegno del beneficiario a ripartire il contributo accordato per ogni singolo natante sulla base dei contratti di lavoro o secondo le consuetudini locali.

L'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, accertata l'esistenza di vertenze giudiziarie e sindacali circa la ripartizione del contributo concesso per singolo natante, ne sospende l'erogazione.

Il contributo può essere erogato bimestralmente subordinatamente all'accertamento dell'effettivo avvenuto svolgimento dell'attività di pesca per un periodo non inferiore a giorni 26 ovvero a 156 ore lavorative nel bimestre considerato.

Nel caso che le giornate o le ore lavorative dovessero risultare inferiori a quelle previste nel comma precedente, il contributo sarà erogato in misura proporzionalmente ridotta.

Art. 3.

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, ripartisce la somma di cui al precedente art. 1 fra le camere di commercio della Regione, sulla base del tonnellaggio di naviglio motorizzato, in relazione ai dati che saranno forniti dalle capitanerie di porto della Sicilia.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 25.000 milioni.

All'onere relativo si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983, codice pluriennale 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1983

LO GIUDICE

NATOLI

LEGGE 30 maggio 1983, n. **41**.

Rideterminazione delle somme da ripartire fra le camere di commercio della Sicilia per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 26 marzo 1982, n. 21.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del 1° giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 26 marzo 1982, n. 21, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, a rideterminare le somme da ripartire fra le camere di commercio della Sicilia sulla base delle effettive esigenze da queste manifestate.

A tal fine saranno utilizzate le somme dello stanziamento previsto dall'art. 4 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 21, non accreditate od utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per eventuali maggiori esigenze il cap. 35651 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 è incrementato della somma di lire 600 milioni.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 600 milioni. All'onere relativo si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983, codice pluriennale 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1983

LO GIUDICE

NATOLI

LEGGE 30 maggio 1983, n. 42.

Norme per l'adeguamento delle rette per il ricovero di minori, di vecchi e di adulti inabili e per la disciplina delle giornate di assenza temporanea.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza 1° ottobre 1982 le rette da corrispondere agli enti assistenziali per il ricovero di minori, di vecchi e di adulti inabili di cui all'art. 32 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, sono determinati nella seguente misura:

a) L. 12.000 giornaliere per il ricovero di minori con pernottamento;

b) L. 8.000 giornaliere per l'assistenza di minori in semiconvitto;

c) L. 15.000 giornaliere per il ricovero di vecchi e di adulti inabili.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.

Art. 2.

Fermi restando i divieti e gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1960, n. 2, le giornate di assenza dipendenti da festività non sono soggette a deduzione dalle contabilità trimestrali.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1983

LO GIUDICE

MACALUSO

LEGGE 30 maggio 1983, n. 43.

Norme riguardanti gli enti economici regionali e provvedimenti straordinari per il settore zolfifero.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 77.000 milioni, quello dell'EMS della somma di lire 26.000 milioni e il patrimonio dell'AZASI della somma di lire 7.600 milioni per far fronte alle esigenze di gestione interna e delle società collegate fino alla data del 31 agosto 1983.

Il fondo di dotazione dell'EMS è, altresì, incrementato della somma di lire 11.000 milioni, da destinare alla collegata ISPEA S.p.a. per il risanamento delle esposizioni debitorie nei confronti dell'ENEL.

Art. 2.

I fondi a gestione separata istituiti presso l'EMS ai sensi degli articoli 12 e 13, lettera *b*), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e dell'art. 29 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, sono incrementati della somma di lire 49.000 milioni, per consentire la prosecuzione della gestione del settore zolfifero, nonché del personale di cui all'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, fino alla data del 31 agosto 1983.

Per ciascuno dei fondi di cui al precedente comma è autorizzata la compensazione degli avanzi e disavanzi finanziari annuali relativi ai vari esercizi, fermo restando l'obbligo della redazione dei previsti rendiconti per l'esercizio.

L'EMS è altresì autorizzato a far fronte con le proprie disponibilità, e con l'obbligo della successiva reintegrazione, alle esigenze finanziarie connesse alla gestione dei fondi di cui al presente articolo.

Art. 3.

L'ESPI è autorizzato a organizzare corsi di qualificazione e riqualificazione della durata di mesi sei per i dipendenti della società IMER, stabilimento ex EL.ME.SA. di Piano Tavola, Belpasso, e della società FINEDIL, stabilimenti ex SICLEA ed ex SAPRIN.

Nelle more dell'organizzazione e per il periodo di effettuazione dei corsi di cui al precedente comma è sospeso il trasferimento dei predetti lavoratori alla società costituita ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.

Art. 4.

L'ESPI è autorizzato ad utilizzare le somme di cui all'articolo 66 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, modificato dall'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 148, per l'espletamento di commesse di lavorazione con priorità alla S.p.a. Gecomeccanica.

Art. 5.

Fino all'emanazione della legge di ristrutturazione del settore zolfifero, ogni provvedimento di trasferimento del personale della Società chimica agraria industriale ex SCAI di Mazara del Vallo è sospeso.

Art. 6.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa complessiva di lire 170.600 milioni.

Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1983

LO GIUDICE

TAORMINA

LEGGE 30 maggio 1983, n. 44.

Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori di aziende in crisi ed istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a prorogare di altri 180 giorni effettivi il trattamento previsto dalla lettera *a*) dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 73.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è, altresì, autorizzato a prorogare di altri 180 giorni effettivi il trattamento previsto dalla lettera *b*) dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 73, limitatamente nei confronti di quei lavoratori licenziati dalla « Inducom » S.p.a. di Palermo il 20 luglio 1981 che non abbiano accettato il licenziamento davanti al competente ufficio del lavoro. Per le finalità previste dalla lettera *b*) dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 73, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 milioni.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere:

a) ai lavoratori che risultino occupati presso la « Transadriatica » S.p.a. di Trapani alla data del 30 luglio 1982, un'indennità, per il periodo 1° agosto 1982-31 gennaio 1983, pari all'80 per cento della retribuzione spettante;

b) ai lavoratori dipendenti dell'azienda « Cartiere La Rena » S.r.l. di Catania, che risultino occupati alla data del 31 dicembre 1981, un'indennità straordinaria, per il periodo 1° gennaio 1982-30 aprile 1982, pari all'80 per cento della retribuzione spettante;

c) ai lavoratori della fonderia « Gaetano Basile e C. » di Palermo, un'indennità, per il periodo 10 novembre 1982-10 maggio 1983, pari all'80 per cento della retribuzione spettante;

d) ai lavoratori che risultino occupati presso la « Caflisch C. di G.B. » di Palermo, alla data del 1° luglio 1982, e sospesi dal lavoro e dalla retribuzione a seguito dei lavori di ristrutturazione della sede di via Libertà, un'indennità straordinaria giornaliera, per il periodo 1° agosto 1982-31 gennaio 1983, pari all'80 per cento della retribuzione spettante;

e) ai lavoratori che risultino occupati alla data del 27 agosto 1982 presso la « Terzo Umberto e Figli » S.p.a. di Carini, un'indennità, per il periodo 1° settembre 1982-28 febbraio 1983, pari all'80 per cento della retribuzione spettante;

f) ai lavoratori dipendenti alla data del 1° agosto 1982 dalla « Brioschi Sud » S.p.a. di Patti, nonché ai lavoratori dipendenti dalla ditta D'Agostino di Valdina e dalla cooperativa di lavoro « Operai Le Venetiche » di Venetico, un'indennità straordinaria giornaliera — rispettivamente per il periodo 1° agosto 1982-31 gennaio 1983, 3 novembre 1982-3 aprile 1983, 1° agosto 1982-31 gennaio 1983 — pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita o spettante;

g) ai lavoratori dipendenti dalla Sicilplastica S.p.a. di Catania alla data del 5 settembre 1982, un'indennità straordinaria giornaliera, per il periodo 1° dicembre 1982-31 marzo 1983, pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante nel mese di settembre del 1982;

h) ai lavoratori dipendenti dalla « Siracusana Resine S.p.a. » di Siracusa alla data del 30 aprile 1982, un'indennità straordinaria giornaliera, per il periodo 1° maggio-1° dicembre 1982, pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante nel mese di aprile del 1982 ed ai lavoratori dipendenti dalla cooperativa « Contes » di Siracusa alla data del 30 giugno 1982, una indennità straordinaria giornaliera, per il periodo 1° luglio 1982-31 dicembre 1982, pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante nel mese di giugno del 1982.

Per le finalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono autorizzate, rispettivamente, le spese di lire 350 milioni e di lire 100 milioni.

Per le finalità di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) del presente articolo sono autorizzate, rispettivamente, le spese di lire 100 milioni, di lire 200 milioni, di lire 100 milioni, di lire 90 milioni, di lire 220 milioni, di lire 600 milioni, di lire 100 milioni e di lire 200 milioni.

Art. 2.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a prorogare di altri 180 giorni effettivi i corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento previsti ai numeri 1) e 2) dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 73, con le stesse modalità previste dal suddetto art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è, altresì, autorizzato ad istituire:

1) corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento, della durata di 180 giorni effettivi, riservati ai lavoratori della « Metal F.A.I. » S.r.l. di Cammarata, occupati alla data del 30 giugno 1982;

2) corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento, della durata di 180 giorni effettivi, riservati ai lavoratori dipendenti dalla società « Warm Boiler », con stabilimento a Carini, ed ai lavoratori licenziati dalla « Comind » S.p.a. di Isola delle Femmine che non abbiano trovato occupazione e che vengono assunti dalla « Warm Boiler » contestualmente all'inizio dei suddetti corsi;

3) corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento, della durata di 180 giorni effettivi, riservati agli ex dipendenti della ditta « Mulini F.lli Fallica » di Paternò ed ai lavoratori in atto dipendenti dalla Sicilplastica S.p.a. di Catania e della SO.GE.STA S.p.a. di Catania;

4) corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento, della durata di 90 giorni effettivi, riservati ai lavoratori occupati alla data del 3 febbraio 1983, presso l'esercizio di via Roma dell'impresa commerciale « Giulio Torregrossa e Figlio » S.r.l., con sede in Palermo;

5) corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento, della durata di 180 giorni effettivi, riservati ai lavoratori in servizio al 14 aprile 1983 presso la Siracusana Resine S.p.a. di Siracusa, la cooperativa « Contes » di Siracusa e l'azienda C.T.S. di Siracusa.

La gestione dei corsi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del comma precedente sarà affidata dall'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, rispettivamente, alla « Metal F.A.I. » S.r.l. di Cammarata, alla « Warm Boiler » di Carini, alla cooperativa « Mulini Ibla » di Paternò, alla « Sicilplastica » S.p.a. di Catania, alla « SO.GE.STA » di Catania, alla « Giulio Torregrossa e Figlio » S.r.l. di via Roma, Palermo, alla « Siracusana Resine » S.p.a. di Siracusa, alla cooperativa « Contes » di Siracusa ed alla « C.T.S. » di Siracusa.

Ai fini addestrativi, le aziende di cui al secondo comma possono utilizzare, nel ciclo produttivo, i lavoratori ammessi alla frequenza dei rispettivi corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale. Di ciò le medesime aziende hanno l'obbligo di dare comunicazione all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Ai lavoratori che frequentano i corsi è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione spettante.

Ove le aziende « Metal F.A.I. » S.r.l. di Cammarata, « Warm Boiler » di Carini, cooperativa « Mulini Ibla » di Paternò, « Sicilplastica » S.p.a. di Catania, « SO.GE.STA » S.p.a. di Catania, « Giulio Torregrossa e Figlio » S.r.l. di via Roma, Palermo, « Siracusana Resine » S.p.a. di Siracusa, cooperativa « Contes » di Siracusa e « C.T.S. » di Siracusa si avvalgano della facoltà di cui al quarto comma del presente articolo, i lavoratori avviati ai corsi hanno l'obbligo di osservare l'orario di lavoro in vigore nelle aziende stesse, le quali corrisponderanno l'integrazione per assicurare ai lavoratori sino al 100 per cento della retribuzione. E' a carico delle aziende cui è affidata la gestione dei corsi l'onere delle assicurazioni e contribuzioni sociali sulla retribuzione complessivamente percepita dai lavoratori.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 330 milioni.

Per le finalità di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del presente articolo sono, rispettivamente, autorizzate le spese di lire 200 milioni, di lire 960 milioni, di lire 410 milioni, di lire 70 milioni e di lire 300 milioni.

Art. 3.

In attesa del perfezionamento del provvedimento di intervento della Cassa integrazione guadagni richiesto in favore dei lavoratori della « Gange » S.p.a. di Palermo, della « Gafer » di Palermo, della « Ceramica Amica » di Caltagirone e della « OMAR » S.p.a. di Isola delle Femmine, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a corrispondere ai predetti lavoratori, per un periodo massimo di mesi sei, a decorrere dal giorno successivo alla sospensione del lavoro, una indennità giornaliera pari al 70 per cento dell'indennità spettante a carico della Cassa integrazione guadagni.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 960 milioni.

Art. 4.

Le indennità previste dalla presente legge sono incompatibili con il trattamento di disoccupazione speciale o di cassa integrazione eventualmente goduto dai lavoratori.

Il diritto alle indennità cessa nei confronti dei lavoratori che abbiano trovato o troveranno occupazione e per il tempo relativo.

L'indennità prevista dalla lettera *a)* del precedente art. 1 si intende corrisposta a titolo di anticipazione su eventuali somme che saranno erogate dalla Transadriatica per il riconoscimento del diritto alla retribuzione nei confronti dei lavoratori per il periodo considerato.

Art. 5.

Gli elementi della retribuzione da prendere a base per la determinazione delle indennità previste dalla presente legge sono quelli validi in caso di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria.

Art. 6.

Per la liquidazione delle indennità previste dagli articoli 1 e 3 della presente legge l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, i quali procederanno nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità.

I predetti direttori dovranno presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento della indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 7.

I direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competenti, provvederanno al recupero delle somme erogate in applicazione dell'art. 3 della presente legge, in uno o più soluzioni, all'atto del pagamento da parte delle sedi provinciali dell'I.N.P.S., territorialmente competenti, dell'eventuale trattamento a carico della Cassa integrazione guadagni straordinaria.

Art. 8.

Le somme stanziate per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge sono accreditate ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, competenti per territorio, i quali ne disporranno l'erogazione all'azienda-gestore con i seguenti criteri:

50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

40 per cento su dichiarazione dell'azienda debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.

Il rendiconto definitivo deve essere presentato dall'azienda-gestore all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, entro 45 giorni dalla chiusura dei corsi.

Art. 9.

Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 73, è autorizzata la spesa di lire 90 milioni.

La suddetta somma sarà versata al fondo di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Alla spesa di lire 5.395 milioni, autorizzata per le finalità della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

La predetta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 è incrementato dell'importo di lire 5.395 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1983

LO GIUDICE

CULICCHIA

LEGGE 30 maggio 1983, n. 45.

Norme integrative della legislazione regionale in materia di riforma sanitaria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del 1° giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'unità sanitaria locale:

1) l'assemblea generale;

2) il comitato di gestione e il suo presidente;

3) il collegio dei revisori dei conti ».

Art. 2.

L'art. 38 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 69, è modificato come segue:

al secondo comma, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

« *e)* un rappresentante del Ministero del tesoro, componente»;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Il rappresentante di cui alla lettera *e)* è designato dal Ministro del tesoro ».

Art. 3.

Il collegio dei revisori dell'unità sanitaria locale effettua la vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile dell'unità, in particolare accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettuando verifiche di cassa; esamina altresì i progetti dei bilanci di previsione e delle relative variazioni, dei piani e programmi e del rendiconto generale annuale predisposti dal comitato di gestione, formulando le proprie osservazioni; esamina e sottoscrive i rendiconti trimestrali di cui all'art. 43 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 69, e redige una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'unità, da sottoporre agli assessori regionali per il bilancio e le finanze, per gli enti locali e per la sanità ed ai Ministri della sanità e del tesoro.

I revisori possono assistere alle sedute dell'assemblea generale e del comitato di gestione, alle quali debbono essere invitati, e prendere visione delle delibere adottate.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente.

Art. 4.

I compensi da corrispondere a tutti i componenti del collegio dei revisori sono determinati, su proposta dell'assessore per il bilancio e le finanze, dalla giunta regionale.

Art. 5.

Gli incarichi conferiti dagli enti, le cui funzioni sono state trasferite alle unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, o delle norme vigenti presso gli enti stessi ed in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 1983 salvo la cessazione degli incarichi per espletamento dei pubblici concorsi per i quali alla data del 31 dicembre 1982 sono stati ammessi i candidati e costituite le commissioni di esame.

Le unità sanitarie locali sono autorizzate a confermare gli incarichi già conferiti ai sensi delle disposizioni indicate nel precedente comma, e scaduti successivamente alla data del 31 dicembre 1982, sempreché i posti relativi siano vacanti o disponibili.

Le proroghe di cui al primo comma sono estese anche agli incarichi conferiti dalle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le unità sanitarie locali sono autorizzate a prorogare fino al 31 ottobre 1983 le funzioni superiori di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, ove permanga la disponibilità del posto.

Per il periodo relativo all'incarico prorogato o confermato ai sensi dei precedenti comma è conservato il posto ricoperto nell'unità sanitaria locale di provenienza.

Restano ferme le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1983

LO GIUDICE

NICITA — DI CARO

LEGGE 30 maggio 1983, n. 46.

Norme sul trattamento di emergenza dell'emofilia con emoderivati specifici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del 1° giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per la sanità può autorizzare, previo parere della competente commissione legislativa permanente dell'assemblea regionale siciliana, le unità sanitarie locali, nel cui ambito territoriale siano compresi presidi ospedalieri dotati di centri trasfusionali, a tenere corsi teorico-pratici di addestramento per i cittadini affetti da emofilia ed ai loro coadiutori per renderli idonei ad eseguire, in caso di urgenza e di mancanza di disponibilità immediata di personale sanitario, il trattamento domiciliare dell'emofilia a mezzo di somministrazione endovenosa di emoderivati specifici effettuata dal paziente o da un suo coadiutore.

Art. 2.

Le unità sanitarie locali che intendono organizzare i corsi di cui al precedente art. 1 devono avanzare domanda all'assessorato regionale della sanità.

La domanda deve contenere l'indicazione descrittiva dei requisiti strumentali ed organizzativi di cui dispone l'unità sanitaria locale ai fini dell'organizzazione del corso.

L'assessore regionale per la sanità, al fine della concessione e dell'autorizzazione di cui al predetto art. 1, è tenuto a verificare, disponendo sopralluogo tecnico, ad opera dell'ispettorato regionale sanitario, l'idoneità dei requisiti dichiarati.

Art. 3.

In ciascuna unità sanitaria locale autorizzata ad organizzare i corsi è costituita, con provvedimenti del comitato di gestione, una commissione, presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile del servizio ospedaliero dell'unità sanitaria locale, da un medico dell'unità sanitaria locale esperto in emocoagulazione, da un assistente sociale e da uno psicologo, anche di altra unità sanitaria locale, designati dal comitato di gestione e da un rappresentante dell'associazione « Amici della fondazione dell'emofilia ».

Art. 4.

La commissione di cui al precedente art. 3 ha il compito di:

a) formulare il programma teorico-pratico dei corsi e stabilirne le modalità di svolgimento;

b) ammettere al corso il paziente o il suo coadiutore o entrambi dopo averne accertata l'idoneità psicofisica all'addestramento ed alla pratica dell'autoinfusione o dell'infusione;

c) verificare, al termine del corso, l'idoneità del paziente e/o del suo coadiutore ad effettuare l'autoinfusione o l'infusione.

Art. 5.

La durata del corso non potrà essere inferiore a 30 ore effettive ed individuali.

A giudizio collegiale del personale docente, per singoli pazienti o loro coadiutori può essere prescritto un numero suppletivo di ore di addestramento.

Art. 6.

I corsi teorico-pratici sono svolti da operatori sanitari, medici e non medici, dell'unità sanitaria locale. Tale personale, designato dal comitato di gestione su indicazione del coordinatore sanitario, deve essere esperto in materia di malattie della coagulazione ed in tecniche e metodiche trasfusionali ed agisce sotto la direzione di un medico esperto in trasfusioni.

Ai soggetti che frequentano i corsi possono essere forniti in uso gratuito, a cura dell'unità sanitaria locale, testi ritenuti utili all'apprendimento teorico-pratico.

Art. 7.

La domanda di ammissione al corso teorico-pratico di addestramento deve essere presentata all'unità sanitaria locale autorizzata ai sensi dell'art. 1 della presente legge, e, oltre a contenere le generalità complete del paziente o del coadiutore o di entrambi, nonché il parere del medico curante, deve essere completa di dichiarazione di accettazione del coadiutore da parte del paziente, allorquando questi non intenda o non sia in grado di praticare l'autoinfusione.

Art. 8.

La commissione di cui al precedente art. 3, al termine del corso, dichiara l'idoneità o l'inidoneità del paziente o del coadiutore o di entrambi ad effettuare l'autoinfusione o l'infusione.

Il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale deve dare agli interessati immediata certificazione della idoneità o dell'inidoneità, nonché comunicazione al medico curante.

Art. 9.

Nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 24 ore dall'infusione o dall'autoinfusione praticata a domicilio, il paziente deve sottoporsi a visita di controllo presso lo stabilimento ospedaliero dell'unità sanitaria locale dove ha conseguito l'idoneità o altro stabilimento ospedaliero dotato di centro trasfusionale.

Nel caso in cui, in sede di controllo, venisse riscontrato che il paziente o il coadiutore non si sono attenuti scrupolosamente all'osservanza delle tecniche e delle modalità apprese durante il corso deve essere data comunicazione al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha rilasciato l'idoneità, il quale provvede alla revoca della stessa.

Art. 10.

L'unità sanitaria locale che tiene i corsi di cui all'art. 1 della presente legge è tenuta a provvedere alle necessarie coperture assicurative per i danni eventualmente sofferti dai pazienti od assistenti durante l'attività di addestramento svolta presso il proprio stabilimento ospedaliero.

L'unità sanitaria locale non risponde degli eventuali danni al paziente derivanti dalla inosservanza delle norme contenute nella presente legge.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1983

LO GIUDICE

DI CARO

LEGGE 30 maggio 1983, n. **47.**

Proroga della norma di cui all'art. 19 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, integrato dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 13, in materia di formazione dei terapisti per la riabilitazione di soggetti portatori di handicap.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella prima sessione di esami successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata l'ammissione agli esami degli allievi di cui alla legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, integrata dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 13, presso scuole già istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1983

LO GIUDICE

DI CARO

LEGGE 30 maggio 1983, n. **48.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, modificata con legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La data «31 dicembre 1982» contenuta nell'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, come modificato dall'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, è sostituita con la data «30 giugno 1984».

La data «31 dicembre 1982» contenuta nell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, come modificato dall'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, è sostituita con la data «30 giugno 1984».

All'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, è aggiunto il seguente comma:

«I mattatoi comunali sono assoggettati alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1983

LO GIUDICE

STORNELLO

(4189)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1983, n. **7.**

Inquadramento degli infermieri generici e psichiatrici delle unità sanitarie locali, riqualificati ex legge 3 giugno 1980, n. 243, e mediante corsi ordinari.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 9 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.F.

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il personale di ruolo, trasferito o da trasferire, delle unità sanitarie locali con qualifica di infermiere generico e di infermiere psichiatrico che acquisisca il diploma di infermiere professionale in conseguenza della frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione ex legge 3 giugno 1980, n. 243, nonché della frequenza dei corsi ex decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867, è inquadrato nel posto di infermiere professionale.

Ai fini di cui al precedente comma, le unità sanitarie locali interessate provvedono tempestivamente e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di svolgimento degli esami di Stato a deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dai beneficiari e al contestuale inquadramento degli stessi nei nuovi posti.

Alla trasformazione e all'inquadramento viene data decorrenza, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo a quello di acquisita esecutività del provvedimento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 27 maggio 1983

MONFREDI

(4302)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832300)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, Piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.